

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

466^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1961

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

COMMISSIONE PERMANENTE:	
Elezione del Vice Presidente	Pag. 21675
CONGEDI 21675	
DISEGNI DI LEGGE:	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	21676
Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente	21675
Deferimento all'esame di Commissione permanente	21676
Per la discussione del disegno di legge n. 510:	
PRESIDENTE	21721
BOCCASSI	21720, 21721
Presentazione di relazioni	21676
Ritiro del disegno di legge n. 125	21676
Trasmissione	21675
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 » (1662) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):	
BARBARO	Pag. 21719
BERLINGIERI	21689
BOCCASSI	21718
BUSONI	21717
CAPALOZZA	21684
GRAMEGNA	21711
LEONE	21719
MARAZZITA	21715
MILITERNI	21677
MONNI	21706
OTTOLENGHI	21703
RAGNO	21711
TERRACINI	21695
INTERROGAZIONI:	
Annunzio	21721

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

R U S S O , Segretario, dà lettura del processo verbale.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Venditti per giorni 7.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di elezione di Vice Presidente di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che la 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), nella seduta di stamane, ha eletto Vice Presidente il senatore Pellegrini.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'infanzia » (1709);

« Assegnazione straordinaria per la graduale sistemazione dei debiti per ricoveri di

infermi poliomielitici disposti a tutto il 30 giugno 1960 » (1710);

« Concessione alla Repubblica Somala di un contributo a pareggio del bilancio per l'anno 1961 » (1711);

« Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro » (1712);

« Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione ai lavoratori pensionati » (1713);

« Aumento delle misure degli assegni familiari nei settori dell'industria, del commercio e professioni e arti, e dell'assicurazione » (1714);

« Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche » (1715);

« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 » (1716).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegno di legge alla deliberazione di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge alla deliberazione:

della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per

sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza » (1704).

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso in Roma il 9 dicembre 1960 » (1693), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Carboni ha presentato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956:

Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma;

Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma;

Convenzione doganale relativa ai "containers" e Protocollo di firma » (867);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e Scambi di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959 » (1299).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Jannuzzi ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge:

« Proroga delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relativo alla riduzione dell'imposta e dei canoni per il consumo dell'energia elettrica nell'Italia meridionale e nelle Isole » (125).

Tale disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa all'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 1º centenario dell'unità d'Italia » (1457);

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (1633);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, numero 672, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-1960 » (1202);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1961, n. 3, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61 » (1566);

« Cessione in favore del comune di Como dell'immobile patrimoniale dello Stato denominato " Caserma Zucchi ", sito in detta città, a titolo di permuta alla pari con un nuovo edificio da destinarsi a sede del Distretto militare, e da costruirsi, a cura e spese dell'ente cessionario, su terreno di proprietà comunale da trasferirsi in proprietà dello Stato » (1574);

« Vendita a trattativa privata in favore degli Istituti ospitalieri di Milano di un'area di circa metri quadrati 126.260 facente parte del complesso patrimoniale disponibile denominato " ex Piazza d'Armi di Baggio " sito in detta città » (1590);

6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Validità per la classe di concorso VI Avv., della abilitazione per la classe di concorso F I » (1639), di iniziativa dei deputati Roffi ed altri.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 » (1662) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 » già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Militerni. Ne ha facoltà.

MILITERNI. Onorevole Presidente, onorevole signor Ministro, onorevoli colleghi, se vi è un bilancio atto a riscuotere l'unanime consenso del Parlamento — anche in assemblee come le nostre il cui arco, da destra a sinistra (stasera, invero, affollatissimo), pur dotato di convergenze di buona volontà, per la vita dello Stato democratico, delle libere istituzioni repubblicane e per lo stesso avvenire del Paese, nel concerto dei popoli liberi, è tuttavia anche caratterizzato da insuperabili antitesi — questo dovrebbe essere il bilancio del Ministero di grazia e giustizia. È infatti un dicastero la cui politica, secondo la formula del grande animatore del riarmo morale Frank Buchman, va « nè a destra nè a sinistra, ma diritto », sulla retta via della giustizia. Certo, anche questa via, pari a quella di Dio e della perfezione, è via diritta ma lunga, lunghissima, (lo rilevava ieri sera l'onorevole Picchiotti), anzi: infinita, come l'ansia stessa di verità, di libertà e giustizia.

Ma, ad onta di ciò, così come di tutti gli errori giudiziari, clamorosi, che possono essere commessi, — senatore Picchiotti e senatore Massari, che ieri siete appassionatamente intervenuti in questa discussione, l'uno in chiave esasperatamente critica, l'altro in chiave alquanto scettica, — non è certo esatta nei confronti della giustizia la sconsolata similitudine del Litte: « ...una isola situata in un oceano infinito, le cui acque vengono a battere alle nostre rive solo per ricordarci che per essa noi non abbiamo nè barca nè vela ». È vero invece che per questa diritta via maestra, lungo la quale da millenni gli Italiani furono e restano maestri di diritto a tutte le genti, altro cammino deve essere percorso dal popolo italiano e dal Dicastero di grazia e giustizia; come è parimenti giusto riconoscere che molto cammino è stato già fatto. Lo documentano anche le cifre di questo bilancio e l'analitica, lucida e panoramica relazione dell'illustre collega Caroli. Cammino per il quale è garanzia di ulteriore avanzamento l'esatta individuazione dei punti di partenza che il ministro Gonella, realisticamente, l'anno scorso centrava in quest'Aula a pro-

pedeutica di un piano di risanamento della giustizia:

a) l'inadeguatezza dei codici e della legge ai principi costituzionali e all'evoluzione della dottrina e dell'esperienza giuridica;

b) l'inadeguatezza di uomini e di mezzi per garantire un rapido ed efficace funzionamento dei servizi della giustizia, sia nell'attività giurisdizionale, sia nell'esecuzione delle pene.

Il 10 maggio 1940, nel suo discorso al Senato sul nuovo Codice di procedura civile, il Ministro guardasigilli, dopo avere accennato agli indici e agli eventi di espansione demografica ed economico-sociale dell'Italia, così si esprimeva: « Tutti questi sono eventi che non hanno determinato alcuna dilatazione negli organici del personale della Magistratura i quali sono rimasti pressochè uguali a quelli del 1865 e per molti decenni, dal 1871 al 1898 per la Magistratura, dal 1891 al 1914 per i cancellieri, assai superiori agli attuali ». E continuava: « Noi abbiamo oggi (10 maggio 1940) 371 magistrati e 805 cancellieri in meno di quelli che avevamo nel 1890. Tenuto conto del fatto che anche le attuali insufficienti piante organiche non possono essere mantenute al completo per difficoltà di ordine finanziario e amministrativo, risulta che vi sono oggi circa 800 giudici e più di 1.000 cancellieri in meno del 1890 ». « Dal 1895 ad oggi — proseguiva il Ministro guardasigilli — 200 nuove leggi (onorevoli colleghi ed onorevole ministro Gonella, a quanto è salito oggi, 11 ottobre 1961, questo numero?) — hanno inoltre attribuito alla Magistratura nuovi compiti di indole politica, giuridica e sociale. Tutto ciò — concludeva il Ministro guardasigilli del tempo — ha avuto per effetto di raddoppiare esattamente l'onere di lavoro gravante su ogni magistrato e su ogni cancelliere in confronto al 1865. Infatti la media di rendimento per ciascun magistrato, limitatamente alle sentenze, ed al lavoro del Pubblico ministero e sulla base teorica ed integrale dei posti in organico, era di lavori 264 nel 1890, di lavori 468 nel 1938 ».

Questa allarmante situazione di carenza funzionale, che da organica minacciava di diventare e diventava anche endemica, è stata affrontata e finalmente avviata a soluzione dalla democrazia italiana e, siamo lieti di riconoscerlo, dal ministro Gonella.

Giova ricordare alcuni dati ed alcune cifre. I nuovi finanziamenti e le nuove spese per migliorare la situazione numerica del personale dei magistrati, delle cancellerie, delle segreterie giudiziarie, degli amanuensi e l'efficienza dell'attrezzatura funzionale; il conseguente aumento graduale di 1.400 posti di ruolo dei magistrati, oltre all'altro migliaio e più di posti di ruolo nelle cancellerie e per gli amanuensi giudiziari. E cito, in omaggio al collega carissimo senatore Picchiotti, le settemila nuove macchine da scrivere, molte delle quali elettriche, le circa tremila nuove calcolatrici, i 1.400 duplicatori ad alcool ed inchiostro ed i 300 bromografi. Sono dati che documentano l'imponente sforzo dell'Amministrazione per una maggiore funzionalità degli uffici giudiziari, che peraltro si compendia in una cifra incontrovertibile: gli stanziamenti del Dicastero, in questi soli due anni, sono saliti da 66 miliardi a 78 miliardi e 689 milioni.

Mi pare doveroso rinnovare dal Senato della Repubblica il plauso e la gratitudine del Paese al ministro Gonella per il contributo notevolissimo dato a questo fondamentale problema del potenziamento organico dell'Amministrazione della giustizia.

Certo la complessa e vasta problematica tecnica, scientifica, umana dell'Amministrazione della giustizia non si risolve — e nessuno presume risolverla — con una sola operazione. Indubbiamente quella del personale, degli operatori e dei cooperatori della Amministrazione della giustizia, è operazione cardine, specie se valutata nella sua dinamica tridimensionale: della quantità, della selezione qualitativa e del trattamento economico che si auspica sempre più adeguato alle altissime funzioni ed alle grandi responsabilità dell'Amministrazione della giustizia. Anche per questo, va tributata meritata lode al ministro Gonella per la presentazione del disegno di legge n. 1495, concernente il trat-

tamento economico per la Magistratura, già dinanzi al Senato con la pregevole relazione del senatore Piola, e con la previsione di una maggiore spesa di 4 miliardi e 500 milioni.

Operazioni risolutive sono altresì quelle della revisione delle circoscrizioni giudiziarie e dell'edilizia giudiziaria. Onorevole Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, allorchè affrontiamo la discussione dei bilanci dello Stato, in quanto onorati ed onerati dell'altissima funzione e della responsabilità solidale di rappresentare non questo o quel collegio, non questa o quella regione, ma l'Italia, nel coordinato slancio vitale del suo divenire negli spazi sempre più ampi e integrati di popoli liberi, ciascuno di noi non può che preoccuparsi, anzitutto, della validità dell'impostazione generale del bilancio, in quanto valida tematica risolutiva di ben individuati e graduati problemi di interesse generale.

Ma, onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, anche in sede di discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia ciascuno di noi, tuttavia, ha nel cuore le sue specifiche, singole o intime pene, e se ha il dovere di non subordinare i problemi generali a quelli particolari, ha anche il dovere di non sacrificare questi problemi al quadro generale; anche perchè il quadro nasce dal susseguirsi armonico di pennellate singole, sia pure nella validità unitaria della ispirazione. Peraltro, in democrazia lo Stato deve essere sempre più sintonizzato sull'onda delle immediate, dirette esigenze delle persone e degli enti che costituiscono il tessuto connettivo della società pluralistica.

Ella, onorevole signor Ministro, che in Italia e nel mondo ha dato preziosissimi contributi di pensiero oltre che di azione alla sistematica scientifica e realizzatrice di un ordine sociale cristiano, nel secondo di due suoi fondamentali volumi: « Principi di un ordine internazionale », e « Principi di un ordine sociale e cristiano », indagando la natura, i fini e le funzioni dello Stato, ha luminosamente colto l'essenza democratica dell'autorità, allorchè ne ha intuito la genesi ontologica nella « volontà suprema di servire ». « Lo Stato — ella scriveva — deve servire

alla persona e al bene comune, che è il riflesso sociale del bene della persona ». E perciò la « sovranità, fastigio dell'autorità e quindi della volontà, cioè volontà suprema di comando, si tramuta in una servitù, cioè volontà suprema di servire! ».

Onorevole signor Presidente, onorevole signor Ministro, onorevoli colleghi, io ho due servizi da rendere, tra gli altri, alle popolazioni del mio collegio di Castrovillari-Paola, e con gli strumenti specifici del bilancio del Dicastero di grazia e giustizia. Invoco, per il vostro autorevole, sostanziale tramite risolutivo, la collaborazione del Governo e del Parlamento.

Il primo può sintetizzarsi in una modesta cifra, nella sommatoria della complessa operazione finanziaria dell'edilizia giudiziaria: il palazzo di giustizia di Castrovillari, per il Tribunale, per la Procura della Repubblica, per la Corte d'assise e per la Pretura. Onorevole signor Ministro, come ella ben conosce, il tribunale di Castrovillari comprende 8 Preture, Castrovillari, Cassano Ionio, Lungro, Mormanno, Orilo, San Sosti, Spezzano Albanese, Trebisacce e 42 Comuni. Interessa il territorio di tre Tribunali ecclesiastici e di tre diocesi, una delle quali, di rito greco-albanese, abbraccia i Comuni della Calabria albanese, quasi tutti gravitanti sul circondario di Castrovillari. Castrovillari, in questa mia regione delle tre, anzi delle plurime Calabrie, è la capitale e il centro geo-economico della Calabria del Pollino, della Calabria albanese e della Sibaritide, cioè della Calabria agricola e sociale della piana di Sibari, ove, accanto a moderne aziende pilota che onorano l'agricoltura e l'iniziativa privata italiana ed europea, sono sorte e fioriscono le aziende contadine, i villaggi agricoli, i centri d'assistenza tecnica dell'Opera per la valorizzazione della Sila e della riforma agraria, testimonianza del sempre più vigile impegno sociale della democrazia italiana. Castrovillari è al centro di un quadrilatero di sicuro avvenire economico e industriale, i cui vertici ed i cui poli di immancabile sviluppo sono costituiti: dal massiccio del Pollino, itinerario turistico di risonanza internazionale e miniera inesauribile sia per le industrie delle piante officinali, sia per l'indu-

stria del legno, della cellulosa e mobilia; dal bacino lignitifero del Mercure, a cavallo della zona calabro-lucana, di cui è già in fase iniziale la coltivazione e la riconversione industriale da parte della Società meridionale di elettricità, per l'installazione di una centrale termoelettrica che produrrà oltre 150.000 kilowatt di energia e con un finanziamento di 20 miliardi della Banca internazionale; dal bacino minerario di salgemma di Lungro, uno dei più importanti d'Europa e del mondo, con le annesse coltivazioni minerarie dei Monopoli di Stato, di cui è in corso lo studio di un piano di ridimensionamento, ammodernamento e potenziamento, disposto dal Ministro delle finanze, senatore Trabucchi, a seguito della sua recente visita agli stabilimenti delle saline di Lungro; ed infine dall'economia agricola e dalle immense, prestigiose possibilità archeologiche della pianura di Sibari e della contermina valle media del Crati.

Castrovillari è Comune già capoluogo di circondario e sede di sottoprefettura, ubicati, peraltro, in monumentali edifici, decorosissimi ed architettonicamente funzionali; capitale naturale della Calabria del Pollino, città ricca di gloriosissime tradizioni culturali e risorgimentali; centro di studi tra i più importanti della Calabria e del Mezzogiorno, con scuole ed istituti di ogni ordine e grado, classici, scientifici, tecnici e di avviamento professionale, molti dei quali dotati di ottimi edifici funzionali, costruiti o già programmati, finanziati e in corso di costruzione; dotata, anche in altri settori, della più moderna edilizia funzionale, come la sede della grande opera assistenziale dell'Istituto Vittorio Veneto, la nuova Casa della madre e del fanciullo, la nuova Caserma dei vigili del fuoco, la nuova sede della Sezione territoriale dell'I.N.A.M. e il nuovo complesso ospedaliero in corso di sistemazione, ridimensionamento ed ammodernamento.

Castrovillari, del cui sviluppo e del cui immancabile divenire appare solenne, compiuta testimonianza e crisma sacro di certezza, la nuova Cattedrale che si erge maestosa nei cieli di Calabria, vegliata dalle guglie naturali del Pollino e del Dolcedorme, ha tuttavia il suo Tribunale, il tempio della

giustizia, a mezzadria con abitazioni private, in un palazzo, carico di anni e sovraccarico di ansie e incubi... statici in cui la giustizia è davvero in pericolo, costretta e mortificata a celebrare i suoi riti in termini angusti di autentica soffocazione, e vive ed opera nel respiro vitale della sua altissima missione solo per il prestigio intemerato, la dedizione al dovere, la illuminata dottrina e la saggezza degli uomini che ivi, con sofferta passione, operano e lavorano al suo servizio.

Onorevole Ministro, so che ella conosce la situazione; so anche che il suo Dicastero la sta considerando da tempo con vigile attenzione a seguito delle continue, allarmate e giustamente allarmanti segnalazioni dell'Amministrazione comunale di Castrovillari, delle quali l'ottimo sindaco professor Laudadio mi ha rivolto preghiera vivissima di rendermi interprete qui al Senato in sede di discussione di questo bilancio.

Ella sa, onorevole Ministro, che io adempio a questo mio dovere ed invoco il suo personale, risolutivo intervento non per un motivo di decoro o di architettonico prestigio cittadino, ma per gravissime, indilazionabili esigenze di sicurezza, di dignità e funzionalità dell'Amministrazione della giustizia, nella città di Castrovillari e nella Calabria del Pollino.

La pregevole relazione del senatore Caroli documenta, analiticamente, a pagina 11, l'impegno del Dicastero per l'edilizia giudiziaria. In considerazione delle condizioni deficitarie in cui si dibatte il bilancio del comune di Castrovillari, così come purtroppo si verifica per tutti i Comuni del sud e delle altre zone depresse del Paese, mi sia consentito chiedere per Castrovillari, per la costruzione del suo Palazzo di giustizia, che lo Stato assuma e sostenga lo stesso impegno di spesa già sostenuto in questi ultimi anni per i palazzi di giustizia di Nuoro, Rieti e Melfi.

Io confido vivamente, onorevole Ministro, in una sua impegnativa e risolutiva risposta, ansiosamente attesa, con me, dalla città di Castrovillari e dalla Calabria del Pollino.

Il secondo problema specifico di cui ho il dovere di occuparmi si inquadra nella operazione generale dell'articolazione decentrata degli uffici giudiziari.

La legislazione italiana ha posto da tempo, per il buon governo della giustizia, i criteri generali per l'individuazione ottimale delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari. I predetti criteri normativi sono stati recentemente richiamati dall'articolo 4 della legge 27 febbraio 1956, n. 1443, e più volte applicati, dal 1945 ad oggi, per la ricostituzione e per la costituzione *ex novo* di molti Tribunali. L'articolo 4 è ispirato a questi criteri: esigenze delle popolazioni interessate, facilità delle comunicazioni, esigenze locali ed entità del lavoro giudiziario.

In data 24 giugno 1959 venni autorizzato, dal gruppo politico cui altamente mi onoro di appartenere, a presentare un disegno di legge per l'istituzione del Tribunale a Paola. Il disegno di legge porta il numero 599 ed è avallato dalle autorevolissime firme degli onorevoli colleghi Zaccaro, Genco, Berlingieri, Cingolani, Caroli, Zannini, Di Grazia, Tarufoli, Picardi, Desana, Pajetta, Bolettieri ai quali ancora una volta rinnovo i sentimenti di gratitudine della città di San Francesco, Paola, e dei Comuni dell'ex circondario di Paola.

Nell'autorizzazione chiesta e concessami dal Gruppo cui ho l'alto onore di appartenere è detto fra l'altro che « per varie e forti ragioni appare necessaria la richiesta di istituzione ».

Detto disegno di legge è già in sede referente innanzi alla 2^a Commissione, ed io sento il dovere di rivolgere il più vivo e devoto ringraziamento all'illustre e benemerito Presidente della 2^a Commissione, senatore Magliano, e all'illustre e carissimo relatore senatore Pelizzo, così come sento il dovere di rinnovare, pubblicamente, l'espressione della mia gratitudine, e soprattutto della gratitudine di Paola e delle popolazioni dei Comuni del versante tirrenico della Calabria cosentina, all'onorevole ministro Gonella per aver più volte, e sin dal lontano 1951, manifestato e confermato il suo autorevole parere a favore dell'istituzione del Tribunale a Paola. Mi sia consentito di cogliere l'occasione di questo dibattito per sollecitare l'iter del disegno di legge. In data 13 luglio 1961, la 2^a Commissione ne ha iniziato l'esame e, a richiesta dell'onorevole collega Gra-

megna, ha chiesto al Governo notizie circa alcuni elementi di valutazione che dovrebbero essere trasmessi da alcuni uffici periferici interessati e contro interessati.

Mi sia consentito sollecitare al Governo queste notizie, non senza, peraltro, rilevare, sommessamente e molto rispettosamente, che l'iniziativa legislativa del Parlamento, in cui si concreta il suo potere sovrano, non può essere subordinata al previo parere dell'amministrazione burocratica, senza creare confusioni di poteri e senza svilire la sovrana funzione legislativa del Parlamento.

I dati e le notizie che il carissimo onorevole Gramegna ha sollecitato per meglio approfondire la materia del mio disegno di legge, e di questo vivamente lo ringrazio, sono stati da me, in massima parte, doverosamente e direttamente trasmessi alla 2^a Commissione.

Quando si rileva che, in media, i Tribunali della Calabria e dell'Italia, eccetto le grandi sedi, come risulta dalle statistiche ufficiali (si veda il volume edito recentemente da Giuffrè) sono posti al servizio di circa 200 mila abitanti, con punte minime di 96 mila abitanti, come ad esempio, in Calabria, il Tribunale di Rossano; che i Tribunali di Reggio Calabria e di Catanzaro comprendono circoscrizioni territoriali con popolazione dai 250 mila ai 300 mila abitanti circa, mentre il Tribunale di Cosenza, in base al censimento del 1951, conta, con la circoscrizione territoriale di 16 Preture e 97 Comuni, oltre 450 mila abitanti, si hanno in mano gli indici della mole di lavoro del Tribunale della città madre dei Bruzzi, che, auspice, San Francesco, con un parto veramente lieto ed indolore, vorrà dare, generosamente, vita al Tribunale di Paola. La circoscrizione dell'istituendo Tribunale comprenderà 7 Preture e una trentina di Comuni, con una popolazione di circa 150 mila abitanti. Il Tribunale di Cosenza, anche con la predetta sottrazione, continuerà a restare il Tribunale calabrese con la più vasta ed importante circoscrizione giudiziaria, sia dal punto di vista geografico che demografico ed economico.

Io non ripeterò, a documentazione della urgenza del provvedimento legislativo, le considerazioni contenute nella mia relazione al

disegno di legge. Non ripeterò che i Comuni del versante tirrenico della Provincia, cioè del Paolano, distano da Cosenza sino a 150 chilometri, con percorrenze, che, tra autocorriere e treni, si effettuano in tempi che vanno dalle 6 alle 3 ore, per la sola andata, con partenze all'alba, per avvocati, parti e testimoni, e ritorno a sera tarda quando tutto va bene, o il giorno dopo, come ho analiticamente indicato nella menzionata relazione; mentre Paola, da tutti i Comuni dell'ex circondario, è raggiungibile in unità di tempo che vanno, in media, dai 30 ai 55 minuti.

Non ripeterò, anche perchè lo ha ripetuto, recentemente, e molto più autorevolmente, alla Camera, il Ministro dell'industria, onorevole Colombo, che lungo il versante tirreno della provincia di Cosenza, cioè nella circoscrizione di Paola, sono ubicati alcuni tra i più importanti poli di sviluppo industriale del Mezzogiorno, che già si articolano nella pulsante catena degli stabilimenti industriali di Maratea, Praia a Mare, Scalea e Cetraro, ove sorge l'unica zona portuale della provincia di Cosenza. Non ripeterò che a Paola, già da tempo, sono disponibili i locali per l'istituendo Tribunale, nella monumentale sede dell'ex Sottoprefettura, nè che a Paola, da tempo memorabile, esistono uffici, enti ed istituzioni complementari e sussidiari, come, ad esempio, l'Ufficio del registro, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, la Tenenza dei carabinieri, la Compagnia dei carabinieri, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, Polizia e Vigili del fuoco, Sezione territoriale I.N.A.M., Preventori antitubercolari e di igiene sociale, Istituti di assicurazione e bancari (I.N.A., Banco di Napoli, Cassa di risparmio di Calabria e Cassa di risparmio di Lucania), la Centrale cavi coassiali ed amplificatrice telefonica, la Tenenza della finanza, l'Ispettorato delle ferrovie, l'Ufficio della dogana, Istituti scolastici statali e parificati, di ogni ordine e grado, con annessi convitti, l'ospedale civile, cliniche private varie, e notevoli possibilità locative, costituite dai nuovi moderni alberghi e dai nuovi quartieri residenziali sorti all'ombra della storica Basilica-Santuario di San Francesco, che di Paola fa la capitale spirituale della Calabria ed una delle città

sante d'Italia, meta di pellegrini da tutte le parti del mondo.

Io non mi dilungherò a ripetere tutto questo. Mi sia consentito, soltanto, di rilevare, ancora una volta, come il buon governo dell'Amministrazione della giustizia sia, intimamente, legato al decentramento degli uffici giudiziari, al fine di garantire, in termini di concretezza, non soltanto l'istanza democratica di una giustizia accessibile ai meno abbienti, raggiungibile da tutti, ed anche in ciò uguale per tutti, ma la stessa, ordinata articolazione funzionale dell'Amministrazione della giustizia.

Come giustamente osservava il carissimo ed egregio collega senatore Picardi, l'anno scorso, in un suo acuto intervento sul bilancio della Giustizia, « la giustizia, per essere vitale, deve essere vicina, economica, sollecita ». E se non è possibile, come non è giusto, nello Stato democratico porre termini di contraddizione tra i principi ed i fatti, per la stessa ragione, non si fa, non si può e non si deve fare un calcolo aritmetico di entrata e di uscita, come in una gestione commerciale, perchè negli uffici giudiziari, nelle sedi ove la giustizia opera, è in gioco non un calcolo statistico ed economico, ma qualcosa di molto più importante: la funzione vitale della giustizia, respiro dello Stato etico in una civiltà che vuole essere della giustizia sociale.

L'illustre collega senatore Azara, già primo magistrato di Italia, che in questa Aula continua ad onorare, altamente, col Senato, la Magistratura italiana ed il Paese, due anni or sono, intervenendo nella stessa discussione, con illuminata ed illuminante energia, affermava che « bisogna avvicinare quanto più possibile la giustizia al popolo, per non mettere i cittadini nella disperata condizione di farsi giustizia da se stessi, quella giustizia che devono faticare a chiedere in sedi lontane »; e concludeva, forse avendo innanzi la visione della sua Sardegna e della mia Calabria: « non si tratta di un accenno simbolico, perchè nelle zone depresse il fenomeno si verifica molto più spesso », e rischia di diventare endemico!

Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Presidente della 2ª Commissione, onorevoli colleghi della 2ª Com-

missione, onorevoli colleghi, l'attesa delle popolazioni del Paolano è, ormai, ad altissima temperatura! Dirò, anzi, più esattamente, che è già al grado di tensione sociale. Ne ho avuto, recentemente, conferma, unitamente all'onorevole Giacomo Mancini, nel corso di una vivacissima riunione del Comitato forense per l'istituzione del Tribunale a Paola, che pure è presieduto dalla serena, intelligente, fiduciosa e clemente attesa dell'illustre avvocato Clemente Mazzarone.

L'onorevole Mancini e l'onorevole Principe, del Gruppo socialista della Camera, egregi parlamentari della mia Regione e della mia Provincia cosentina, rendendosi interpreti dell'aspirazione e dell'attesa, radicata e sofferta, delle popolazioni del Paolano, hanno ritenuto di dover far seguire al mio disegno di legge analogo schema legislativo nell'altro ramo del Parlamento. E di ciò vivamente li ringrazio!

Così, dall'ottobre 1959, siamo in tre ad essere investiti, attraverso la stampa quotidiana, i manifesti murali, le convocazioni e le riunioni di assemblee, del Consiglio comunale di Paola, del Comitato forense, di enti ed organismi vari, dall'onda e dall'ansia di questa attesa, che, ripeto, ha oggi raggiunto il grado di vera tensione sociale.

Mentre, ancora una volta, ringrazio vivamente l'onorevole ministro Gonella, il Presidente della 2^a Commissione senatore Magliano, il relatore senatore Pelizzo e tutti gli onorevoli colleghi della 2^a Commissione per avere iniziato l'esame del disegno di legge n. 599, per l'istituzione del Tribunale a Paola, mi sia consentito invocare la più sollecita possibile definizione dell'*iter* del disegno di legge, al fine di placare l'aspirazione, l'attesa e l'ansia legittime delle popolazioni del circondario di Paola.

Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, un piano di rinnovamento della Giustizia che, realisticamente, parta dalla duplice constatazione: la inadeguatezza dei codici e delle leggi ai principi costituzionali ed all'evoluzione della dottrina e della esperienza giuridica; la inadeguatezza di uomini e mezzi per garantire un rapido ed efficace funzionamento dei servizi della Giustizia, non può che essere

basato sui cinque punti che l'onorevole ministro Gonella già articolò ed illustrò, dinanzi al Parlamento, in intima connessione operativa, nella seguente programmazione organica: riforma dei codici, nuovo ordinamento giudiziario, nuovo ordinamento penitenziario, rinnovamento edilizio, nuovi ordinamenti professionali.

Ho detto, all'inizio, che l'economia del mio intervento, in questa discussione, si autolimitava alla trattazione di due specifiche istanze locali e ben localizzate, nel quadro della problematica generale del bilancio.

Prima di concludere, sento peraltro il dovere di rilevare i progressi notevoli che lo stato di previsione della spesa e la politica del Ministero di grazia e giustizia segna anche per l'esercizio finanziario 1961-62, lungo le cinque direttrici del piano e del processo di rinnovamento della Giustizia.

La riforma dei Codici penale e di procedura civile, i cui disegni di legge sono stati già presentati dal Ministro guardasigilli onorevole Gonella; l'ordinamento giudiziario, cui hanno già recato notevole contributo i disegni di legge recentemente approvati dal Senato riguardanti l'aumento dell'organico della Magistratura, ed il sistema di promozione a magistrati di Corte d'appello e di cassazione; gli avanzati studi predisposti già dal Ministero per l'ordinamento delle libere professioni, nello schema unitario di un vero e proprio « Codice delle libere professioni »; i disegni di legge, di portata profondamente innovativa, presentati dal ministro Gonella nel delicatissimo e vitale settore della giustizia minorile, il primo, per l'« Ordinamento penitenziario e di prevenzione della delinquenza minorile », il secondo, coevo, recante « Norme per la repressione del teppismo »; i progressi nel campo dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria; gli aumenti di spesa nel capitolo concernente il funzionamento dei centri di rieducazione per i minorenni, sono tutte realtà e realizzazioni che confermano l'impegno del Ministro di grazia e giustizia e del Dicastero nel voler procedere, speditamente, per il rinnovamento della giustizia. E di ciò va, doverosamente, dato sereno riconoscimento all'onorevole ministro Gonella ed ai suoi collaboratori.

Ma, onorevole Ministro, come modesto cultore e studioso dei problemi della delinquenza minorile e della psicologia dell'età evolutiva, mi sia consentito manifestarle la riconoscenza del Paese, soprattutto, per avere affrontato decisamente questa complessa e delicata materia, ove non può che regnare sovrana la più rigorosa azione di prevenzione, se vogliamo, come vogliamo e dobbiamo (lo ha rilevato anche il collega Massari), accelerare al massimo la dinamica operativa dell'urgente politica di moralizzazione, propedeutica irreversibile ed irrinunciabile della politica per la gioventù, di una politica cioè che garantisca alla gioventù italiana un clima civico sempre più degno di essere vissuto in libertà ed in democrazia, in una casa, ove, per l'Italia e per la famiglia italiana, si respiri, a pieni polmoni, aria più pura!

Nella primavera scorsa, ella, onorevole Ministro, a Parigi, nella riunione dei Ministri della giustizia dei sedici Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, ha riscosso l'unanimità dei consensi sulla istanza di unificazione degli ordinamenti giuridici europei, anche nel delicato settore della difesa della gioventù dal cinema, dagli spettacoli e dalle stampe immorali. Continui, onorevole Ministro, ad indirizzare e a far procedere su questa strada la politica della giustizia dell'Italia e dei sedici Paesi del Consiglio d'Europa.

È la diritta via maestra della prevenzione, lungo la quale l'umanesimo giuridico romano e cristiano vede da millenni l'Italia maestra del diritto. Onorevole Ministro, prosegua coraggiosamente su questa via, soprattutto a salvezza della gioventù, perchè l'Italia resti, nel culto delle genti, madre di giustizia e di civiltà. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Capalozza. Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non riassumerò le requisitorie contro l'ordinamento penale di diritto sostantivo, l'ordinamento giudiziario e soprattutto contro quello penalprocessualistico e quello penitenziario che hanno, posso dire, martellato lo

onorevole Ministro Guardasigilli ancora in questi ultimi mesi e, forse con una intensità come non mai, in queste ultime settimane, da parte di scienziati del diritto, da parte di magistrati, da parte di avvocati, in convegni e in congressi, a Venezia, alla Fondazione Cini, e a Genova, a Palermo, a L'Aquila,

Mi limiterò solo a due o tre annotazioni di diritto sostanziale e di diritto processuale.

D'accordo con il professor Giovanni Leone, Presidente dell'altro ramo del Parlamento, che cito qui come giurista, che nel ventennio fascista i penalisti italiani non hanno prostituito la scienza penale alla dominante ideologia; d'accordo anche con lui, e cito le sue parole, che « sotto la squama della codificazione Rocco vibra un pensiero che il legislatore del 1930 non poteva sospettare »; ma è anche vero, onorevoli colleghi, che vi sono istituti che sono stati cristallizzati, che sono stati bloccati alla elaborazione scientifica di oltre trent'anni fa, proprio per il timbro dottrinario che ha il Codice penale e che è una remora alla stessa interpretazione evolutiva della patria giurisprudenza: anzi ad un determinato, se pur composito — per transazioni e compromissioni — indirizzo scientifico.

D'altro canto, non possiamo dimenticare che nel Codice penale vi sono fattispecie criminose che pur oggi richiamano l'intervento della Corte costituzionale per il loro contrasto, o quanto meno per la loro contestata coesistenza con la lettera e più spesso con lo spirito della Costituzione e del « nuovo regime » che essa ha instaurato.

E vi sono, sempre nel Codice penale, sanzioni la cui pesantezza è ispirata al ripudiato concetto statolatrato e che sono comunque ingiustificate alla stregua degli attuali rapporti tra i poteri e degli attuali solenni diritti dei cittadini.

Vi sono, nel Codice di procedura penale, orientamenti, istituti, regolamentazioni, informati a tendenze o, dirò meglio, a impostazioni decisamente autoritaristiche, che sono l'antitesi delle moderne concezioni liberali del processo, quali sono implicitamente e talvolta esplicitamente accolte dalla Carta costituzionale e reclamate dal moderno pen-

siero giusprocessualistico. Ed è triste che proprio ieri il senatore Antonio Romano si sia lamentato che i sei anni di applicazione della novella del Codice di procedura penale del 1955 ne suggeriscano una ponderata revisione, perchè l'esperienza avrebbe dimostrato che talune garanzie adottate a tutela della libertà dell'imputato sono andate a scapito della sicurezza sociale e della forza intimidatrice della sanzione penale...

L'onorevole Guardasigilli ha avuto più volte occasione di pronunciarsi, e non ha mancato di insistere sul fatto che le riforme vanno fatte, sì, ma nell'ambito del sistema, e che l'opera di aggiornamento deve essere cauta, lenta, meditata.

Quanto alla sua prima affermazione, osserverò che in verità non vi è alcuno o, per prudenza, dirò che non v'è quasi alcuno, che chiede riforme rivoluzionarie od eversive. Si reclama, infatti, soltanto un ammodernamento, il quale spesso si rifà a remoti insegnamenti, e talvolta persino a riviviscenze di remote soluzioni, che l'esperienza ha dimostrato preferibili a soluzioni più recenti.

D'altronde, un grande maestro del sapere giuridico, il fondatore della scuola critica, a cui la scuola tecnico-giuridica di Arturo Rocco, di Edoardo Massari, del Manzini, del Vannini — per citare i più illustri fra gli scomparsi — è filiazione, un grande maestro del sapere giuridico, dicevo, Bernardino Alimena, fin dall'inizio di questo secolo, nella prolusione che tenne a Modena l'8 marzo del 1900, pubblicata col titolo « Lo studio del diritto penale nelle condizioni presenti del sapere », ebbe ad avvertire che erra colui che sempre vuol stare aggrappato alla tradizione, ed erra perchè ogni progresso, e anche il progresso giuridico, non può ottenersi che con la ribellione; e pure quel progresso che si suol chiamare ritorno all'antico non è in definitiva che una ribellione contro una tradizione più recente. « La verità giuridica cammina assai più lentamente della verità fisica e della verità filosofica, poichè essa, dovendosi attuare in mezzo alla società, trova sul suo cammino ostacoli e inciampi di ogni genere, che sono i ruderi di istituzioni antiche, le quali, veri organi senza

funzione, non stanno là che per rendere più difficili i nostri movimenti. Non bisogna temere la ribellione contro la tradizione, perchè anche la tradizione fu, nel suo primo nascere, una ribellione contro una tradizione più antica ». Ed egli aggiunge un ricordo storico pertinente e puntuale: « Cicerone, che per noi è il rappresentante di una tradizione, fu a sua volta un ribelle ed ebbe per l'antico diritto romano parole di tale scherno quali noi non avremmo per le leggi più bizzarre, per le procedure più strane ».

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, quanto alla meditata lentezza di cui ha parlato più volte l'onorevole Ministro Guardasigilli, si tratta di una procrastinazione che ormai, se guardiamo bene i tempi, supera quella che fece attendere i Codici del 1889 e del 1913, con la differenza che allora i lavori preparatori in sede parlamentare e in sede di pareri, specie delle Facoltà giuridiche, delle Curie e dei Fori, costituirono preziosi documenti di elaborazione e di collaborazione, quali mancano del tutto o quasi in ordine ai vari progetti ministeriali che si sono snodati dal 1945 in poi.

Scendendo al dettaglio, lasciatemi accennare, onorevoli colleghi, al concorso di cause che è disciplinato dall'articolo 9 del disegno di legge di aggiornamento del Codice penale ora all'esame della nostra Commissione di giustizia, o meglio, come è stato ricordato ieri in una interruzione del nostro Presidente, onorevole Magliano, del suo Comitato ristretto: articolo 9 che vuole modificare, tra gli altri, l'articolo 41 del Codice penale. E resterò sulla falsariga di uno studio del professor Silvio Ranieri apparso nel primo fascicolo di quest'anno de « La scuola positiva ».

Dice la nuova disposizione che « il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento ». Qui non si è fatto che ripetere alla lettera quanto già è disposto dalla prima parte del vigente articolo 41 del Codice penale. Stabilendo, però, quale trattamento deve farsi all'agente in alcune particolari ipotesi, con l'allontanarsi — dice il pro-

fessor Ranieri — dal principio enunciato dal primo comma dell'articolo 41, la norma ha reintrodotto con il secondo comma, sul modello dei precedenti progetti del 1949 e del 1956, le cosiddette concause che sono ben note alla nostra remota tradizione giuridica. Tale comma enuncia che « la pena può essere diminuita se le cause preesistenti o simultanee erano ignote al colpevole ovvero se le cause sopravvenute erano indipendenti dalla sua azione od omissione e da lui non previste, sempre che esse abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento ».

Ha obiettato il professor Ranieri che la disciplina che ne deriva non solo è in contrasto con quei criteri di sostanziale giustizia ai quali ha inteso ispirarsi, secondo le dichiarazioni contenute nella relazione, l'onorevole Guardasigilli, bensì anche con quella valutazione di natura soggettiva, da cui non ci si doveva e non ci si poteva allontanare nello stabilire la responsabilità dell'agente. Ed invero, mentre alla stregua del dichiarato orientamento, ed anche alla stregua dei criteri informativi della responsabilità morale, avrebbero dovuto porsi a carico dell'agente soltanto quei fattori che egli avrebbe potuto eliminare per frantumarne ed eliderne la differenza — come, del resto, si legge nella relazione ministeriale — e altresì per il fine, esso pure dichiarato, di attenuare l'attuale rigore, si è reso, invece, l'agente responsabile con pena diminuita, ma pur sempre responsabile, addirittura degli effetti determinati dal concorso di cause preesistenti o simultanee a lui ignote, sicchè persino se non prevedute e nemmeno prevedibili, oppure di cause sopravvenute indipendenti dalla sua condotta e da lui non previste nè prevedibili, le quante volte abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento: il che significa renderlo responsabile del caso fortuito.

Non faccio parte del sottocomitato della Commissione di giustizia, quindi mi permetto di segnalare questi rilievi agli eminenti colleghi che compongono questo sottocomitato.

P I C C H I O T T I . C'è una mia proposta di legge del 1958 che dice proprio questo.

C A P A L O Z Z A . Passando, per mantenere la promessa, all'ordinamento penal-processualistico, accennerò a due delle imputazioni, di proposito e per brevità a due sole, tra le molte che vanno contestate e che sono state contestate al processo penale, il grande imputato di oggi, e non solo di oggi.

La prima imputazione, onorevoli colleghi, attiene all'istruttoria sommaria, nella quale vengono eluse tutte, o quasi tutte, le pur modeste garanzie della difesa, in ordine, in particolare, all'interrogatorio dell'imputato e alle indagini peritali officiose rimesse all'iniziativa del Pubblico Ministero, le quali ultime la Cassazione ha riconosciuto, bensì, che non possono assurgere a dignità di consulenza perchè alla consulenza si applicano in istruttoria sommaria le stesse disposizioni dell'istruttoria formale ritenendo però che, non rifacendosi a disposizioni che vanno osservate a pena di nullità, siano quelle indagini pienamente valide e possano sorreggere il convincimento del giudice e, pertanto, costituire l'incontrollato strumento della decisione e della condanna.

Giustamente il collega Picchiotti rammentava una sua proposta di legge sulle concause. Ebbene, c'è pure la proposta di legge di un battagliero deputato, l'onorevole Degli Occhi, di parte monarchica, il quale da parecchio tempo ha chiesto che le garanzie che sono previste per l'istruttoria formale vengano applicate *de jure* ed automaticamente all'istruttoria sommaria.

Un altro grave capo di imputazione del processo, denso di conseguenze anche in ordine al cosiddetto errore giudiziario e alla cosiddetta riparazione dell'errore giudiziario, è quello della revisione, per la quale l'allucinante caso di Salvatore Gallo, di cui sono piene le cronache, non è che mi offra l'occasione, ma mi conferma l'imperatività della denuncia: Salvatore Gallo, questo sventurato che da sette anni sta scontando l'ergastolo inflittogli per l'assassinio del fratello Paolo, che è vivo!

Vi sono gli articoli 553 e seguenti del Codice di procedura penale, i quali hanno sviluppato le corrispondenti norme dei Codici del 1865 e del 1913, ma in essi, dirò citando una frase dell'onorevole professor Leone, il-

lustre processualista, continua a dominare « l'allucinante fascino del principio dell'immutabilità del giudicato », malgrado la sollecitudine della dottrina più sensibile alle esigenze etiche della giustizia sostanziale, per cui dal riconoscimento dell'ingiustizia di una decisione irrevocabile mediante nuovi elementi di giudizio — e non già mediante il riesame del materiale di decisione — restano escluse imponenti ipotesi di ingiustizia. Lo onorevole professor Leone ne fa un elenco (e mi sembra di averlo già citato, discutendosi la legge sull'errore giudiziario): esclusione del carattere di illiceità del fatto, esclusione della punibilità, diversa definizione giuridica del fatto, esclusione di aggravanti, presenza di attenuanti. Ed aggiunge all'elenco la rimozione delle prove della responsabilità e la conseguente situazione di insufficienza di quelle che, precedentemente raccolte, avevano convinto il giudice ad emettere sentenza di condanna.

Nè va sottaciuto che l'esclusione dei reati contravvenzionali dalla sfera della revisione, salvo i casi di dichiarazione di abitudine o di professionalità contravvenzionale, rende intangibili le pesanti conseguenze giuridico-penali dell'arresto fino a tre anni previsto dall'articolo 25 del Codice penale e della conversione dell'ammenda in arresto fino a due anni, a mente dell'articolo 136, e, nell'ipotesi di concorso di reati contravvenzionali, fino a tre anni, ai sensi dell'articolo 78, ultimo comma.

Il progetto di riforma del 1950, il quale, checchè ne abbia detto testè il collega Militerni, non è stato mai presentato al Parlamento, salvo lo stralcio che è diventato la legge del 18 giugno 1955, n. 517, intendeva fare un altro passo innanzi per rendere l'istituto — sono le parole della relazione — « più vitale e più efficiente ai fini dell'ordinamento giuridico », tenendo conto che « la Costituzione pone tra i diritti inviolabili della persona quelli della libertà », e prevedeva specificamente la rescissione della condanna a carico del minore non imputabile e quella basata su un fatto che, attraverso i nuovi elementi di prova, risulti non costituire reato o non essere preveduto dalla legge come reato.

Si tratta ancora di assai piccoli passi, che pur non sono stati fatti! E si che, durante la discussione in Parlamento della novella del 18 giugno 1955, una riforma era stata autorevolmente caldeggiata ed anche formulata! Onorevoli colleghi, mette conto qui confrontare le norme contenute in due legislazioni che, assai lontane tra loro nel tempo e nell'ispirazione ideologica, hanno, in alcune loro norme, un comune denominatore etico e umano.

La sapienza antica del Codice di diritto canonico, esattamente il canone 1905, numero due, ammette il rimedio straordinario della *restitutio in integrum* allorchè siasi data la dimostrazione che, con una sentenza passata in giudicato, sia stata violata manifestamente qualche prescrizione della legge. C'è, addirittura, la revisione per un motivo di diritto. E il Codice di procedura penale della Repubblica popolare federale di Jugoslavia consente, accanto agli altri mezzi di impugnazione, la richiesta per la difesa della legalità contro le sentenze passate in giudicato che violino l'interesse pubblico e la richiesta per la riduzione della pena quando, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, emergano elementi nuovi che, se conosciuti, avrebbero determinato una condanna più mite.

Un altro maestro, il professor Francesco Carnelutti, è tornato ad occuparsi del problema della revisione nel suo studio « Primi problemi della riforma del processo penale », che è stato pubblicato poche settimane or sono e presentato come relazione al Convegno per la riforma del processo penale, promosso dalla fondazione « Giorgio Cini », e tenutosi a Venezia dal 15 al 17 settembre 1961. Egli dice ed insegna che la revisione nel processo penale non costituisce tanto un mezzo di critica della decisione, quanto un limite della sua efficacia, limite estremamente severo che deve essere oggetto di critica spregiudicata. Il tema incide sul triste fenomeno dell'errore giudiziario, il quale, aggiunge il professor Carnelutti, « grava come un incubo sul processo penale », onde « il più alto dei compiti dei riformatori » è quello di ovviarvi.

Oh, lo so, onorevoli colleghi, lo so, c'è stata la legge del 23 maggio 1960, n. 504, la quale costituisce un progresso sulla buona strada, appesantito, però, da pigre remore e da finzioni abitudinarie. Ed essa, davvero, mi si consenta, non giustifica la *poussée* pubblicitaria, nè merita le declamazioni encomiastiche che l'hanno accompagnata, che l'hanno salutata!

Un giurista severo e tutt'altro che « lassista », quale è l'illustre professor Giuseppe Bettiol, membro dell'altro ramo del Parlamento, deplora che — credo d'averlo già detto altra volta, ma voglio ripeterlo — la idolatria del tecnicismo abbia raggelato in geometriche astrazioni la realtà che urge nel cuore dell'uomo, e loda gli intenti di strappare il problema della riparazione dell'errore giudiziario dai lacci ipocriti dell'anacronistico adagio inglese « il re non sbaglia mai », per dare ad esso una soluzione consona ai principi di libertà. E sembra cogliere in queste parole l'eco di un grande italiano, Francesco Guicciardini: « Fate luogo alle ragioni vive, anzichè alle autorità morte ».

Il problema dell'errore giudiziario deve essere risolto diversamente, deve essere risolto *funditus*. La subordinazione della riparazione dell'errore giudiziario alla revisione: ecco il vizio di origine della vecchia e della nuova disciplina legislativa; ecco il nodo che occorre tagliare. Il risarcimento di tutti i danni arrecati agli incolpati e ai condannati da erronea o ingiusta applicazione della funzione giudiziaria penale — istruttoria, istruttoria e giurisdizionale —: ecco la riforma organica da effettuare, ecco la mèta da raggiungere, sia per predisporre uno strumento meno inidoneo per l'attuazione di una pure imperfetta giustizia, sia per dare piena e fedele attuazione alla Carta costituzionale, la quale pone l'esigenza di una rielaborazione radicale della materia, vuoi per la solennità del precetto, che assume il valore di contrapposizione polemica alla legislazione codificata, vuoi per la coordinazione sistematica del secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione con le norme contermini sulla giurisdizione penale e con tutto l'ordinamento delle pubbliche libertà e della tutela dei diritti.

Se è dovere del legislatore tradurre in leggi ordinarie i comandi costituzionali che non siano ritenuti precettivi, spetta ai giuristi, siano essi parlamentari o non parlamentari, siano essi magistrati o avvocati o cattedratici, contribuire alla presa di coscienza di questo dovere, perchè la loro missione, lungi dall'esaurirsi in un freddo compito di esplorazione e di catalogazione, assurge alla dignità di ammaestramento e di guida.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, stimo doveroso, a conclusione, in questo clima di centenario dell'unità d'Italia, ricordare — e lo faccio tanto più volentieri come avvocato — il contributo del Potere giudiziario (oggi si dirà dell'Ordine giudiziario) al Risorgimento nazionale: la collaborazione dei magistrati piemontesi e dei giuristi meridionali e di altre regioni d'Italia nella stagione decisiva, sugli albori dell'unità e dopo; l'opera preziosa che ha avuto inizio negli anni pesanti dell'assolutismo e della teocrazia; i non rarissimi esempi di intemerata dignità e di fierezza nel ventennio della dittatura fascista; il sacrificio, il martirio, la gloria nella Resistenza di Pavevino e di Drago di Savona, di Fioretti di Roma, del teramano Colagrande a Ferrara — ed il suo impavido coraggio e la sua suprema invettiva contro gli assassini repubblicani furono rievocati con fervore dall'appassionato civismo di Piero Calamandrei, maestro di scienza e guida di democrazia —, di Saraceno di Firenze, Ferraro di Torino, Giusti di Cuneo, che, come è stato affermato in occasione della celebrazione della Magistratura tenutasi a Palazzo Madama in Torino, in presenza dell'onorevole Ministro Guardasigilli, il 22 settembre scorso dall'avvocato Carlo Casoli, presidente di quella Corte di appello, hanno sigillato col loro sangue generoso la dedizione assoluta e ardimentosa alla giustizia.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è questa dell'etica della Resistenza, come substrato giuridico della Costituzione, la strada maestra, ed è insieme questo il brevetto di onore del magistrato di oggi. Dirò senza retorica e senza enfasi, e lo dirò con un giudice intelligente, il Ramat, collaboratore de « Il Mondo » (lo scri-

veva sull'ultimo numero, che porta la data di ieri) che il fascino della realtà vera e nuova del magistrato è il suo attuale ruolo costituzionale di collaboratore nel processo di « trasformazione della società italiana in tutti i suoi aspetti », da quello economico a quello del costume, la cui condizione necessaria è la più rigorosa indipendenza del corpo giudiziario nel suo insieme e in ogni singolo componente.

Il nuovo ideale giudiziario e la nuova figura del giudice contribuiranno a superare la crisi della giustizia, aspetto della crisi morale dello Stato, che attenta all'essenza delle convinzioni democratiche, che attenta alla nostra stessa gracile democrazia, uscita dalla Resistenza e suggellata dalla Costituzione.

Nuovo ideale giudiziario, nuova figura del giudice, che purtroppo non sono presenti in taluni, non molti, discorsi dei Procuratori generali ad inaugurazione dell'anno giudiziario del 1961 e di cui ha ragionato l'onorevole Fausto Gullo, autorevole membro dell'altro ramo del Parlamento ed ex Ministro Guardasigilli, in un suo documentario critico apparso qualche mese fa nel primo fascicolo di quest'anno della rivista « Democrazia e Diritto ». Sono le zone grigie di coloro che, (trasferisco ed estendo il giudizio di Alessandro Galante-Garrone) potrebbero essere degradati a ruolo di « burocrati senz'anima »: ve ne furono, che dopo il primo Risorgimento non vollero e non seppero dare il contributo d'unitario progresso civile; ve ne

sono, purtroppo, che, dopo il secondo Risorgimento, si chiudono in un pigro assenteismo, che diventa conservatorismo e può sembrare nostalgia di un passato burrascosamente e gloriosamente travolto. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Berlingieri. Ne ha facoltà.

B E R L I N G I E R I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sento il bisogno di esprimere il più vivo compiacimento all'onorevole relatore per la pregevole sua relazione, acuta, e completa, e di esternare la mia incondizionata stima per il ministro, onorevole Gonella, che con appassionata e viva premura affronta le pressanti e molteplici esigenze e le fondamentali istanze dell'ordine giudiziario.

Bisogna lealmente riconoscere che il Ministero di grazia e giustizia ha dimostrato lodevole dinamismo attraverso la poliedrica attività concretatasi con la riforma dei Codici, l'aumento degli organici della Magistratura, l'adeguamento del servizio dei protesti cambiari alle mutate esigenze della moderna economia, la riforma della legge professionale forense, la riforma della disciplina concernente la promozione dei magistrati, le modificazioni dell'ordinamento giudiziario, la nuova regolamentazione dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue **B E R L I N G I E R I**). Tutte queste iniziative costituiscono indubbiamente importanti attività che meritano ammirazione e gratitudine. Si intende che rimangono ancora insolite molte altre esigenze, rilevate in Parlamento, in congressi, sulla stampa, per il miglior funzionamento della giustizia, che costituisce il principio di ogni valore umano e l'imprescindibile condizione per un'ordinata convivenza delle persone, che

deve adeguarsi all'intimo travaglio del popolo, interpretando i bisogni e gli ideali, e concretando sempre di più il concetto del vero e del bene, attraverso l'assunzione della norma giuridica.

Devo sommamente rilevare che, nonostante la finalità della Giustizia consista nel provvedere sollecitamente a reintegrare l'ordine giuridico violato, tuttavia i processi giudiziari si svolgono con eccessiva lentezza.

In verità, la vita giudiziaria è appesantita dagli ordinamenti procedurali riconosciuti superati e inadeguati, e dalla mancanza (sino ad oggi) di un'organica rinnovazione delle strutture. Il Procuratore generale della Corte Suprema, nell'inaugurare l'anno giudiziario 1961, testualmente così si esprimeva: « La giustizia procede lentamente, e ciò dipende da varie cause. Anzitutto il giudice si muove incerto nell'intricata selva delle leggi spesso frammentarie, disorganiche, incomplete e tecnicamente imperfette; i vari testi unici delle leggi fondamentali che ancora ci governano, si sono frantumati per le numerose, disordinate modificazioni, perdendo la loro unitaria fisionomia originaria, sicchè invece di essere guida all'interprete, suscitano in lui continui dubbi e incertezze.

Ad aggravare la situazione si uniscono la instabilità della legislazione, la complessità della nostra procedura, la scarsità e la vetustà degli strumenti messi a disposizione dei giudici, sicchè essi non possono più corrispondere adeguatamente alle esigenze di una pronta ed efficace amministrazione della giustizia ».

Pertanto, onorevole Ministro, ora che ella ha opportunamente provveduto a rafforzare i ranghi dei magistrati e degli altri funzionari, occorre che venga snellito il congegno pesante e complesso della nostra procedura, rielaborando molte leggi fondamentali per dare un'organica sistemazione alle esigenze odierne. Occorre assicurare l'unità, la stabilità, la certezza del diritto, adattando la legge alle nuove evoluzioni della vita sociale, riordinando in armonica unità le leggi frammentarie, colmando le insufficienze dell'ordinamento positivo, in modo da apprestare al giudice la continuità del diritto, senza carenze legislative, e da assicurare al cittadino, sia la soddisfazione più sicura dell'anelito di giustizia, adeguato alle profonde trasformazioni sociali in corso, sia la fiducia nella rapida conclusione della vicenda giudiziaria per la sollecita reintegrazione del diritto violato.

Il soggetto dell'azione nel processo civile è l'individuo, con i suoi bisogni, le sue esigenze, le sue attese, le sue legittime speranze, che non consentono lungaggini o dilazioni.

Occorre quindi che il processo civile sia reso più snello, meno formalistico, e abbia i requisiti conclamati dal legislatore: brevità ed economia. Ma bisogna schiettamente riconoscere che il Codice di rito civile non è nè breve, nè economico, e i litiganti, contro le lungaggini processuali elevano proteste, rampogne e imprecazioni, che certo non giovano al prestigio e al decoro dello Stato, che deve tutelare il soggetto nel campo del diritto, secondo le sue esigenze e le istanze, nell'esercizio giudiziario da parte dello stesso cittadino.

I recenti lavori del decimo Congresso dell'Associazione dei magistrati a Palermo e del Congresso forense a Genova hanno ribadito l'improrogabile necessità di imprimere al nostro sistema giudiziario quel dinamismo che oggi si impone come una esigenza dei tempi moderni.

È noto che il Governo è stato sollecitato ad elaborare una riforma completa e radicale della legislazione processuale civile, per soddisfare le aspirazioni e le attese comuni. L'attuale Codice processuale civile, che ha cercato di dare immediatezza all'esposizione delle ragioni delle parti e di favorire l'oralità, non ha dato i risultati che si speravano, anche a causa dell'inadeguatezza dei mezzi, di personale, e di ambienti. Le cause sono molte, sono numerosi i rinvii, sicchè il giudice istruttore poco ricorda delle controversie che potrebbero essere comodamente e sufficientemente elaborate negli studi professionali, con comparse da depositarsi a disposizione del giudice, che sarebbe meno oberato e potrebbe dedicare maggior tempo, con più tranquilla meditazione, allo studio delle cause e pronunciare decisioni più ponderate.

Lo stesso professor Calamandrei che fu tra gli artefici dell'attuale Codice di procedura civile, al Congresso forense di Napoli dovette dare atto dell'esistenza dell'ingorgo dei processi civili. Bisogna lealmente riconoscere che non si è ancora risolto il travaglio del corso della giustizia e che la riforma del Codice di rito civile è indilazionabile e va considerata con seria e meditata obiettività.

Inoltre, onorevole Ministro, desidero richiamare la benevola sua attenzione sulla inopportunità di elevare i limiti della competenza per valore del giudice civile, così come è stato preannunciato da un disegno di legge di iniziativa governativa. Se con ciò si dovesse pensare di rendere meno eccessivo il carico delle cause nei Tribunali, si dovrebbe d'altra parte meditare che maggiore sarebbe il lavoro dei conciliatori e dei pretori, che sono giudici non collegiali, con sicuro discapito del funzionamento giudiziario.

Invero, se la funzione del giudice conciliatore va mantenuta per il superamento del contrasto di più modesti interessi, nel contatto più diretto con le parti contendenti, tuttavia l'elevazione del valore di tali modesti interessi devolvrebbe la risoluzione di più importanti contese patrimoniali, specialmente in piccoli Comuni, a giudici non adeguatamente preparati, non sufficientemente dotati di nozioni giuridiche e culturali, tali da emettere compiute e motivate decisioni. E quanto ai pretori, essendo molteplici le loro funzioni (giudici tutelari, giudici di azione per locazioni, delle azioni possessorie e di numerosissime esecuzioni mobiliari, impegnati alla vigilanza sullo stato civile, spesso volte privi di sufficiente personale di cancelleria) non potrebbero essere ancora di più gravati dal maggior numero di cause che sicuramente deriveranno dall'aumento appunto della competenza per valore.

Per l'efficiente e sollecito espletamento del lavoro, occorre assegnare sollecitamente i pretori aggiunti nelle sedi che ne abbiano diritto, ed inoltre per l'aumentata competenza il lavoro aumenterebbe nei Tribunali come giudizio di appello. Proprio per la più diretta ed immediata giustizia, bisogna decentrare il lavoro giudiziario evitando il pericolo di eventuale soppressione di sedi pretorili, soprattutto nelle zone meridionali depresse, dove mancano agevoli comunicazioni, spesso interrotte nella stagione invernale. Non potrebbe essere considerata onerosa la spesa alla stregua del numero statistico delle sentenze che spesso si evitano proprio per l'opera conciliativa dei pretori, la cui presenza costituisce funzione preziosa di fidu-

cia protezione, di equilibrio e quindi di prevenzione. Si tratta quindi di una espressione socialmente di alta utilità.

Nella delicata e complessa materia della legislazione un particolare accenno mi pare che meriti la disciplina dell'industria cinematografica, non più idonea in rapporto al rapido suo sviluppo. L'odierno ordinamento deve essere riveduto e completato in relazione alle sopravvenute necessità, senza dire che la frequente utilizzazione internazionale dell'opera cinematografica esige un regolamento uniforme proprio sul piano internazionale, senza ulteriore procrastinazione.

Altro importante problema, onorevoli colleghi, è quello concernente la giustizia e la stampa. Il diritto di cronaca nei processi penali. Sono di attualità palpitante le discussioni in proposito, e proprio l'altra sera alla Televisione il professor Carnelutti ha avuto occasione di esprimere il suo autorevole parere sull'argomento propostogli da un intervistatore giornalista.

Indubbiamente il diritto di cronaca, se esercitato con opportunità e senza eccessi, costituisce uno stimolo a bene operare. L'onorevole ministro Gonella, nel suo pregevole discorso tenuto in Campidoglio il 2 aprile 1959, dichiarava: « Il Governo e la Magistratura sono consapevoli del valore che assume il principio della libertà di stampa nello Stato moderno, ma non deve essere sottovalutata l'importanza che spetta al segreto istruttorio ai fini della retta amministrazione della giustizia e dell'identificazione del colpevole.

Ciò implica per i giornalisti l'astensione da qualsiasi atteggiamento che possa comunque pregiudicare lo svolgimento dell'attività del magistrato inquirente. È ovvio che la stampa può svolgere, anche nel settore dell'attività giurisdizionale, quell'opera feconda di collaborazione attraverso l'informazione e la critica serena ». Certo in materia processuale penale la pubblicità può nuocere alle inchieste condotte dalla polizia e dall'Autorità giudiziaria, svelando taluni indizi. E dal punto di vista soprattutto dell'onorabilità individuale la pubblicità data alle notizie concernenti le procedure penali può cagionare un pregiudizio gravissimo e immeritato

quando getta l'ombra del sospetto nei confronti di un imputato riconosciuto in seguito innocente.

In passato la pubblicità, se noi ben ricordiamo, costituiva in fondo una parte essenziale della pena, mentre oggi è intesa come garanzia della regolarità della procedura e dell'esecuzione. Il segreto istruttorio è rimasto prevalentemente a tutela dell'interesse dell'individuo. L'articolo 11 del Codice penale francese rafforza il carattere segreto della istruttoria; nel Belgio esiste il segreto istruttorio rigido e assoluto, e segreta è l'istruttoria in Germania.

Quanto al limite alla divulgazione di notizie, direi che più che un problema legislativo è un problema di costume che deve imporre il rispetto umano per le persone coinvolte in procedimenti penali, i cui nomi sono soggetti alla più clamorosa pubblicità, spesso con dettagli intimi e scabrosi particolari. Ritengo che debbano soccorrere la formazione della coscienza professionale dei giornalisti, la loro cosciente responsabilità e la serena riflessione del possibile turbamento del convincimento del giudice a causa della loro critica.

È il contrasto drammatico, in fondo, tra la giustizia e la libertà. La stampa aspira alla propria indipendenza e alle immunità nell'esercizio proprio, necessario per la tutela del diritto della libertà; la giustizia è la vocazione della fondamentale disposizione del giudice, che è l'imparzialità, e questa garanzia di giustizia non deve essere affatto turbata dallo smodato comportamento della stampa la quale, anzi, può moralizzare l'opinione pubblica e creare il clima e le premesse di un ordinamento sereno di giustizia.

Il problema pertanto si incentra nei limiti dell'esercizio del diritto della stampa, temperato con le esigenze superiori della giustizia esplicitanti senza influenza di deviazioni nell'interesse stesso dell'autorità dello Stato.

Per quel che concerne il settore delle riforme di carattere penale, vi è da osservare che esse incidono sulla serenità del nostro vivere civile.

L'auspicio da formulare è che le norme stesse vengano applicate col giusto equili-

brio tra l'esigenza della difesa della società e la finalità di emendamento e di rieducazione e di elevazione morale, necessarie al progresso degli uomini. Consapevole di ciò, il Ministero di grazia e giustizia ha iniziato un'ammirevole opera di rinnovamento e di riforma intesa ad esaudire le esigenze di giustizia con equilibrata umanità. Così: la riparazione alle vittime degli errori giudiziari; l'aumento del valore economico ai fini del rapporto di conversione tra le pene detentive e quelle pecuniarie; l'umanizzazione dell'ergastolo; la possibilità della liberazione condizionale degli ergastolani; la riforma dell'ordinamento penitenziario; le norme sulla prevenzione della delinquenza minorile e sulla repressione del teppismo; il progetto di riforma del Codice penale. Mi soffermerò rapidamente su alcune di tali provvidenze legislative.

Riguardo alla pena dell'ergastolo, è utile ricordare che nell'estate del 1956 a Venezia si tenne il convegno sulla pena in parola con l'intervento di eminenti giuristi, i quali ne discussero l'opportunità e la costituzionalità, formulando una mozione finale, secondo la quale la pena dell'ergastolo, così come è oggi stabilita, non risponde ai fini perchè per la redenzione del colpevole giova ravvivare in lui la speranza, mentre l'ergastolo la spegne, sicchè la legge attuale deve essere riformata. Certo non possono negarsi la esigenza e la legittimità di far corrispondere ai più gravi delitti pene di eccezionale severità, che costituiscano per il reo carattere espiatorio e stimolo in lui di pentimento ed esempio ammonitore, severo, per gli altri. La stessa scuola positiva ammette la legittimità sociale di sottrarre, anche indeterminatamente, gli elementi più retri alla possibilità di ricadere nel delitto, attraverso misure adeguate ed immanenti di difesa sociale. In base al precetto costituzionale ed al comune sentimento, la pena, oltre a rispondere ad esigenze di intimidazione e di ricomposizione dell'equilibrio giuridico, deve tendere alla redenzione del reo attraverso la sua educazione morale, verificandosi nel dolore il riscatto.

Pertanto ritengo che il problema più essenziale non sia quello di ricercare la via dell'abolizione dell'ergastolo, ovvero di sta-

bilirne il fondamento, ma sia invece quello di determinarne i presupposti dell'umanizzazione di questo istituto. Lo stesso articolo 27 della Costituzione ha disposto che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E il disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, approvato dal Consiglio dei ministri l'11 giugno 1960, tende a realizzare i postulati della Carta costituzionale, poichè afferma l'umanizzazione della pena e la rieducazione del condannato. Esso è sottratto all'assoluto isolamento dal mondo esterno, tanto che si favoriscono i rapporti tra i detenuti ed i loro familiari; è sottoposto ad un serio esame fisio-psichico affinchè il trattamento sia adeguato alle sue condizioni attuali; è guidato verso l'istruzione culturale e professionale, con lavoro retribuito e con educazione civile e religiosa.

Trattasi, dunque, di una pena che deve essere temperata nel suo rigore, eliminando l'isolamento in cella ed i trattamenti più duri e più mortificanti, e concedendo la liberazione condizionale dopo un congruo periodo di espiazione e previa dimostrazione di buona condotta e di riadattabilità, in maniera da poter considerare cessata la pericolosità. La rieducazione, l'espiazione ridaranno la speranza di reinserimento dell'ergastolano nel libero consorzio civile.

Inoltre, mi sia consentito sottoporre alla benevola attenzione dell'onorevole Ministro e degli onorevoli colleghi l'introduzione nella legge costituita dell'istituto della revisione della pena anche in favore dei condannati all'ergastolo. Decorso un certo periodo di espiazione, data prova di buona condotta e di ravvedimento, ferma la definitiva affermazione di responsabilità, la revisione dovrebbe consentire che la pena, adeguata in rapporto alla capacità a delinquere ed alle modalità del connesso delitto, sia sottoposta a nuova valutazione, con possibilità di conversione della pena indeterminata dell'ergastolo in pena temporanea determinata. La gravità delle pene richiama la necessità della conoscenza completa del processo. È una necessità di eccezionale importanza perchè influisce notevolmente ad evitare gli errori

giudiziari. Nei processi i giudici non devono trarre il convincimento sulla base di impressioni o di superficiale conoscenza delle carte processuali, delle quali specialmente gli Assessori delle Corti di assise non hanno la possibilità di esame ed apprendono soltanto quelle poche notizie fornite dalla relazione che viene fatta in udienza, e che è sempre molto sintetica. Da ciò consegue che la cognizione dei fatti e dei particolari è scarsa, e che la decisione non può essere confortata e vivificata dalla piena consapevolezza dei giudicanti.

Occorre, pertanto, che i giudici siano forniti delle copie dei processi, o che vengano messi a disposizione registratori o resoconti vergati da stenografi. Insomma è necessario ogni accorgimento moderno che possa rendere la giustizia più preparata e più illuminata al grave ed alto compito del giudicare, al che giova indubbiamente anche il poter disporre di giudici accuratamente preparati. Pochi giorni fa il professor Alfredo De Marsico dichiarava che « la Magistratura è stata e deve rimanere una aristocrazia, evitandosi il pericolo di una inflazione ». È necessario piuttosto elevare la qualità del magistrato, facendo in modo che egli conosca anche le materie che attualmente sono ritenute facoltative nell'Università.

Nei recenti Congressi si è sottolineato il bisogno di dare ai magistrati una preparazione adeguata e completa, arrivando ad una loro più accurata specializzazione, creando i presupposti perchè i giovani si sentano attratti verso la difficile missione del giudicare.

È tempo che i magistrati conoscano la pratica della guida automobilistica e che abbiano cognizioni di balistica, di medicina legale, di psichiatria, e di antropologia, al fine di conoscere compiutamente la personalità del reo e di potere decidere con maggiore scienza, sapendo veramente fare, quando occorra, il perito dei periti.

Altro sistema sarebbe: compiuti gli studi universitari, seguire almeno un biennio di pratica e di specializzazione, in modo da potere poi risolvere le più frequenti questioni tecniche sottoposte all'esame. Lo stesso ministro onorevole Gonella, qui, in Senato, nella

seduta del 1° giugno 1960, dichiarava: « Il nuovo ordinamento giudiziario intende promuovere tutto ciò che può favorire il perfezionamento della formazione del giudice, che, come quella di ogni uomo, non ha un termine. In ogni fase della vita si raccoglie e si semina. Si raccolgono i frutti della preparazione e si pongono i germi del perfezionamento. Per tale ragione si è ritenuto opportuno negli scorsi anni di inserire, prima dell'inizio del tirocinio, corsi teorico-pratici. Così il perfezionamento qualitativo del magistrato può percorrere tre tappe: cioè procedere dalla preparazione al tirocinio, e da questo perfezionamento alla specializzazione ». Propositi, questi, ed iniziative che meritano ogni considerazione ed ogni elogio.

Infine, ritengo doveroso segnalare altri due importanti problemi: l'educazione e la re-
denzione dei minorenni travati, e la regolamentazione delle disposizioni relative all'ordinamento dei dattilografi giudiziari.

È triste dare atto che quasi tutte le Corti di appello hanno segnalato, di recente, un aumento della delinquenza minorile, le cui cause sono molteplici. Esse sono costituite dalla miseria, dalla disoccupazione, dall'abbandono in cui molti minori sono lasciati dai genitori, dalla stampa pornografica, dalla cronaca nera, dalla incompota brama di acciuffare a qualunque costo delle possibilità finanziarie per placare la forsennata smania di soddisfare insani godimenti e di appagare precoci e turpi vizi.

Occorre quindi infrenare le azioni e le manifestazioni che possano comunque corrompere la gioventù; sollecitare le nuove norme dirette al controllo delle opere cinematografiche ed alla loro censura preventiva; creare magari un organo giurisdizionale ordinario che abbia il compito specifico di esercitare la prevenzione più oculata e più rigorosa.

Il problema della delinquenza minorile è anche problema sociale e va risolto con energici provvedimenti di prevenzione, di sorveglianza e di assistenza. Ma è bene, ed è indispensabile che la gioventù bruciata riceva rigorosa educazione nell'ambito familiare; che i genitori facciano sentire il peso della loro autorità; che essi vigilino la vita, le

abitudini, le tendenze dei loro figlioli esposti a tentazioni ed a pericoli molteplici e numerosi.

Occorre un risanamento sociale, congiunto con la cosciente responsabilità di dare in famiglia esempio di vita onesta, di saldezza di principi morali e di costante osservanza di rigorosa probità, affinché i giovani imparino agevolmente ad osservare la fondamentale norma: *honeste vivere*.

Per ultimo, rivolgo viva preghiera all'onorevole Ministro perchè esaudisca i desiderata indicati e precisati dal Congresso sindacale di categoria dei dattilografi giudiziari, tenuto a Napoli nel giugno scorso. Essi sono: adeguamento degli stipendi; revisione dell'ordinamento del personale per quanto riguarda lo sviluppo di carriera; scorrimento di un coefficiente; assegno-gratifica fino a quando la ricostruzione dell'ex gruppo C, oggi ruolo esecutivo, non parificherà il Dicastero della giustizia con gli altri; eliminazione della discriminazione operata, in materia di concorsi a cancelliere, a danno dei dattilografi in possesso della licenza media o titolo equipollente, che li esclude, mentre permette la ammissione di altri, in possesso di tale titolo ed in servizio presso altri Dicasteri con qualifica di archivisti

In verità, magistrati, avvocati e cancellieri sono solidali con queste istanze, considerando la categoria dei dattilografi giudiziari come la più umile, ma non meno benemerita, e meritevole di ogni conforto economico e morale. Siano quindi esaudite le attese e le giuste esigenze.

Onorevoli colleghi, il diritto è più che mai necessario per salvaguardare la libertà; anche quando si cerchi di realizzare le più ardite strutture economiche e sociali, esso resta ancora il pilastro dell'umana convivenza. Nel diritto, e non nella violenza nè nella fraudolenza sta la speranza dell'avvenire pacifico dell'umanità. Il diritto deve essere lo strumento di feconda cooperazione tra i popoli, verso i quali provò trasporto d'amore, duemila anni or sono, il Figlio dell'Uomo, il quale rivelò che Dio è amore e che nell'amore del prossimo si ritrovano l'equità e la giustizia, e nell'amore si comprende Dio. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI Signor Presidente, quest'anno il bilancio della Giustizia è stato posto all'ordine del giorno della nostra Assemblea in un momento nel quale la questione generale dell'amministrazione della giustizia può ben dirsi sia all'ordine del giorno della Nazione. Non si è mai tanto parlato, e tanto autorevolmente, dei problemi attinenti all'Amministrazione della giustizia come nel corso di questi ultimi tempi, in queste ultime settimane, in questi stessi giorni. È dunque una felice coincidenza che questa nostra discussione avvenga sulla cresta di un ampio e profondo moto di opinione pubblica. Infatti ai vari quesiti che sono stati formulati dal Paese il Parlamento può ora dare risposta.

Ho detto coincidenza felice, ma ad un patto, naturalmente, e cioè che il Parlamento sappia cogliere l'appello che gli viene dai cittadini, che il Senato sappia rispondere alle loro sollecitazioni, che la suggestione che promana dalle voci autorevoli che si sono alzate tanto numerose verso di noi non resti senza eco su questi banchi; e non lo resti particolarmente nei Gabinetti ministeriali.

Se il Parlamento, o meglio se il Senato — poichè la Camera dei deputati quest'anno ha già assolto il suo compito nei confronti di questo bilancio — se il Senato non sapesse essere, non solo l'interprete di queste aspirazioni, ma il loro realizzatore in uno sviluppo conseguente, davvero noi mancheremo al nostro dovere, che non è di far scendere dall'alto, sui cittadini, leggi nuove, che non rispondano ad esigenze immediatamente avvertite dalla popolazione, ma di andare tempestivamente incontro alle attese dichiarate.

Ho detto tempestivamente; ma come non riconoscere che noi, comunque, andremo con immenso ritardo (e non sto ad esaminare se per responsabilità maggiore di Parlamento o di Governo) incontro al bisogno di una restaurazione democratica nel campo dell'amministrazione della giustizia? Questo campo è tutto pervaso da una profonda inquietudine, più ancora esso è agitato da

una febbrile irrequietezza. Vi è in esso un malessere che viene fuori, che trabocca da ogni aula giudiziaria, dalla più modesta alla più solenne, dall'ultima Pretura alla Cassazione.

Possiamo dire che, nonostante l'avvenuta scissione nel seno dell'organizzazione di categoria della Magistratura, l'urgenza del provvedere, del riformare, dell'innovare, la necessità di fare, sono patrimonio comune di tutti i preposti alla severa funzione del rendere giustizia.

Nè mi riferisco, parlando così, agli episodi di cronaca che, di tempo in tempo, spesso clamorosamente, denunciano i difetti, le insufficienze, i vizi, le lacune, la vetustà del nostro sistema giudiziario. No, non evoco l'ergastolano innocente del quale si ritarda la liberazione per l'assurdo vincolo di procedure anchilosate; non mi riferisco all'evasione stupefacente del condannato a vita testè riacchiuffato; non penso ai casi, pochi ma sintomatici, di detenuti suicidi. No, tutto ciò appartiene alla cronaca corrente, e non esito a riconoscere che casi simili potrebbero verificarsi anche nei più perfezionati o perfetti ordinamenti giudiziari e carcerari. E neanche richiamo la vasta, imponente agitazione degli avvocati che, nella primavera scorsa, hanno scritto una pagina davvero nuova nella storia civile del nostro Paese, o lo sciopero dei cancellieri che per tre giorni ha immobilizzato tutta la macchina giudiziaria nonostante gli originali espedienti adottati dai Procuratori generali di questa o quella circoscrizione. E ancora meno mi riferisco alla nota scissione dell'Associazione nazionale dei magistrati, che tuttavia, assieme alle sue cause più apparenti, come il contrasto fra le generazioni, la difesa di posizioni acquisite, il desiderio di fare carriera, ne ha avute altre più profonde e riposte connesse all'attuale lamentevole situazione della Amministrazione della giustizia.

Non faccio giuochi di parole dicendo che quest'Amministrazione è sotto processo, in quanto accusata, o, se preferite, che è sotto consulto medico, in quanto grande ammalata, degente nel vasto ospedale in cui purtroppo il nostro Paese è stato tramutato per i molti mali che rodono le più numero-

sc branche della Pubblica amministrazione. Badate, queste espressioni non sono di mio conio; e d'altronde non sono così originali da essere indotto a rivendicarne l'invenzione per farmene vanto; esse sono adoperate da tutti gli organi dell'opinione pubblica, grandi o piccoli che siano, dico i giornali, le gazzette, le riviste. E lo sono state specialmente nei resoconti di alcuni congressi o convegni che recentemente coi lavori e con le loro conclusioni hanno validamente contribuito ad orientare in modo decisivo l'opinione pubblica sui problemi della Giustizia.

Queste espressioni, « l'Amministrazione della giustizia sotto processo », « la grande ammalata » ...

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. È il processo ammalato e accusato, non l'Amministrazione della giustizia. Questo lo aggiunge lei.

T E R R A C I N I . Onorevole Ministro, ammiro la sottigliezza. Comunque — e lei me lo insegna — penso che sia abbastanza difficile separare il corpo dall'anima. E ammesso che l'Amministrazione della giustizia sia l'anima del sistema, essa non può sfuggire alla malattia del corpo — il processo — nel quale si estrinseca.

Comunque, onorevole Ministro, queste espressioni sono state adoperate, ed ella, che fu diligentemente a Palermo e diligentemente a Venezia per dare il contributo della sua esperienza e della sua saggezza a quei Congressi, non mi sembra che abbia formulato alcuna obiezione nei confronti degli esimi oratori che la quelle espressioni coniarono. E fossero state soltanto *boutades* giornalistiche! Lo sappiamo, il giornalista va alla caccia di formule che colpiscono e impressionano. Ma noi le abbiamo udite e poi lette nei testi stenografati di discorsi pronunciati da professori di Università, da alti magistrati, da avvocati di gran grido. Ecco perchè, onorevole Ministro, non possiamo trascurarle e dobbiamo vedere che cosa esse nascondono o rivelano.

D'altra parte lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, in un non lontano nè

dimenticato discorso ad Arezzo, disse che la macchina dello Stato in Italia non funziona. Ora, con tutto il rispetto per l'Amministrazione della giustizia, il Presidente del Consiglio non poteva — nè intese, io credo — fare in proposito eccezione per l'Amministrazione della giustizia.

È vero che alcuni colleghi ne hanno invece qui tessuta l'apologia, ma noi lo conosciamo il valore di certe dichiarazioni d'obbligo cui sono tenuti, nè li invidio, i parlamentari appartenenti ai partiti di Governo. E tuttavia anche in questi stessi discorsi laudativi, così come nella relazione inevitabilmente favorevole della maggioranza della Commissione, tra frase e frase, tra parola e parola, traspare il disagio, l'inquietudine, il malessere che permea questo delicato essenziale settore della vita statale.

Ho richiamato i recenti Congressi, quello degli avvocati tenutosi a Genova, quello dei magistrati tenutosi a Palermo, quello di medicina forense tenutosi a L'Aquila; ma vi posso aggiungere il Convegno di giuristi tenutosi a Venezia avendo a proprio sommo regolatore l'avvocato Carnelutti. Ebbene noi dobbiamo riprendere, opportunamente vagliate e coordinate, le loro conclusioni le quali suonano tutte richiesta ferma di una riforma radicale del nostro ordinamento giudiziario e di tutta la legislazione connessa. Noi non possiamo nè deludere nè eludere questa richiesta, giunta inopinata solo per chi fosse abituato a vivere in torri di avorio sdegnando di gettare uno sguardo sulla vita reale del Paese. Solo per costoro le documentate denunce di quei Congressi hanno alzato all'improvviso un velario offrendo alla loro sorpresa una scena ingombra di vecchi e arruginiti strumenti, di sopravvissute impalcature mal puntellate, di meccanismi scricchiolanti, di ciarpami sdruciti. E le chiedo scusa, onorevole Ministro, di simili immagini. Lei non è responsabile dell'eredità che ha dovuto accettare senza beneficio di inventario.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Si conforti pure, le cose vanno meglio.

TERRACINI. Mi conforterò a seconda delle sue iniziative, onorevole Ministro, le quali però fino ad oggi per la verità mi hanno piuttosto sconfortato.

In realtà nelle conclusioni di questi Congressi non vi è stato nulla di improvvisato. Da quanto tempo non erano già stati levati i richiami, formulati gli appelli, ripetuti i moniti, avanzate le proteste, sollecitati i mutamenti, consigliato il rinnovamento, rivendicato l'adeguamento della giustizia ai principi, non ignoti alla maggioranza dei cittadini, di una giustizia democratica!

Il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, con sede a Milano, che ebbe come suo primo Presidente il ricordato e rimpianto onorevole De Nicola, e che è oggi presieduto dal Vice Presidente del Consiglio superiore della Magistratura, l'onorevole De Pietro, nei suoi più recenti convegni (all'ultimo, onorevole Ministro, ebbi il piacere e l'onore di vederla e di ascoltarla) ha più volte sottolineato la necessità urgente di una riforma radicale dell'ordinamento giudiziario e del sistema processuale. E il Centro nazionale di studi per la riorganizzazione giudiziaria, con sede a Roma e presieduta da un alto magistrato, da lungo tempo, a sua volta attraverso discussioni, memorie, tesi, ha ripetuto, non pedissequamente ma per propria ragionata contemporanea avvertenza delle necessità, gli appelli e le proposte del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.

Nulla di improvviso e nulla di improvvisato, dunque, posso ripetere, da parte dei vari recenti Congressi e Convegni.

Ma l'attività dei Centri di studio e di ricerca era rimasta un po' chiusa, ignorata quanto meno alle più larghe cerchie dell'opinione pubblica. Oggi la situazione è completamente mutata: dalle sale del Congresso di Palermo e del Congresso di Genova la condanna dell'attuale organizzazione della giustizia nel nostro Paese è uscita incontenibile e si è diffusa e ripercossa ovunque insieme alla richiesta dei provvedimenti senza i quali, per ripetere ciò che in quei Congressi si disse, « la giustizia in Italia andrà progressivamente sempre più decadendo nell'estimazione del popolo, divenendo

insufficiente e inadeguata ai suoi grandi compiti fondamentali ».

Per l'altro, non certo per curiosità ma in preparazione di questo mio intervento, ho scorso ancora una volta i titoli con i quali i giornali che vanno per la maggiore, qui a Roma, ad esempio « Il Messaggero » e « Il Tempo », hanno riferito sui Congressi di Palermo e di Genova. Eccoli: « Gli avvocati chiedono la riforma dell'istruttoria »; « Lo Istituto della difesa d'ufficio va rinnovato secondo la Costituzione »; « La riforma del sistema processuale auspicata nel Convegno dei giuristi a Venezia »; « L'istruttoria penale resta la grande imputata dell'Assise genovese », e, al Congresso forense: « Rendere i Codici italiani meno tedeschi ». E non indago per ora il significato di questa espressione non certo laudativa!

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Bisogna vedere a quale delle due Germanie si riferisce!

TERRACINI Poichè per lei, onorevole Ministro, una sola Germania rappresenta tutto il popolo tedesco, quella di Bonn, evidentemente il titolo si riferisce alla Germania del suo cuore, e cioè proprio a questa Germania. (*ilarità dalla sinistra*)

Ora, che gli avvocati nell'esercizio della loro professione sentano l'impaccio, l'insufficienza, i difetti, gli anacronismi delle varie leggi entro le quali è tracciato il loro iter professionale e chiedano che queste leggi vengano modificate in funzione di un più facile espletamento del loro compito, pur rispondendo all'esigenza democratica di togliere alla giustizia il suo vecchio carattere di prerogativa del principe, sottratta al controllo dell'opinione pubblica, non stupisce. Che certi studiosi, partendo da certi principi da loro prescelti, evidentemente non a capriccio, li svolgono conseguentemente senza troppo preoccuparsi di ciò che potrà avvenire nell'attuazione pratica, neanche in ciò v'è alcunchè che stupisca. Ma, onorevoli colleghi, onorevole Presidente, che i magistrati, i quali incarnano la funzione giudiziaria giurisdizionale e che tradizionalmente, e non sempre a torto, si

vedono attribuire una *forma mentis* conservatrice dato che le leggi mirano essenzialmente a difendere lo *statu quo* e raramente sono anticipatrici del nuovo, che i magistrati, ripeto, i quali dovrebbero essere più interessati a non mutare, a restare al vecchio, al consolidato, con tanto irruente clamore e unanimemente, salvo la nuova Associazione scissionista delle Corti, abbiano chiesto la radicale riforma dell'ordinamento della giustizia, questo sì che colpisce ed impressiona. Dinanzi a ciò tutti gli ignari e coloro che hanno la più profonda conoscenza della materia devono convincersi e capire che non c'è più tempo da aspettare. Né troppo tempo né poco tempo, dacché i magistrati, essi che stanno dentro al tempio, ne hanno sentito le mura scricchiolare.

Sacerdoti di Temi hanno aperto il tabernacolo, alzati i veli e mostrato l'altare spoglio e disertato. Come si potrà ancora attendersi e pretendere che ormai i cittadini vi si chinino e nutrano ancora rispetto alla giustizia?

Qualcuno dirà che i magistrati hanno fatto male agendo in tal modo. Io dico che hanno fatto bene, che hanno bene meritato dinanzi al Paese, che hanno bene assolto la loro funzione. Infatti nel loro silenzio le parole degli avvocati e degli studiosi sarebbero state forse considerate ancora come manifestazioni interessate o marginali. Grazie ai Magistrati la questione del rinnovamento della giustizia è finalmente al centro della vita del Paese e non è più possibile eluderla e trascurarla.

Ma io voglio sommessamente ricordare che molte delle cose dette oggi dai magistrati erano già state dette da questi banchi molte e molte volte nel passato. Non v'è una sola, non dirò delle rivendicazioni, ma delle proposte dei magistrati, che non sia già stata formulata dai banchi della sinistra e naturalmente respinta da quelli del centro e della destra. Per respingere le nostre proposte le argomentazioni erano facili, le solite: esse miravano a dislocare la struttura dello Stato, ad insidiare la democrazia, a ferire i fondamenti stessi della civiltà. Ripeterete voi, ripeterà l'onorevole Ministro nelle sue conclusioni queste parole, questi

giudizi per respingere le proposte dei magistrati? Voglio sperare di no, ma non nel senso che verso i magistrati il rifiuto sia formulato in termini più rispettosi e cordiali — non sono le parole che valgono — ma nel senso che si è pronti oggi all'iniziativa e che si vuole portarla a fondo fino alle necessarie conclusioni.

Tutti i cittadini, per somma fortuna, sanno di che cosa parliamo, grazie anche alla azione della stampa che è unanime in questa occasione. Tutti i cittadini stanno ascoltando e saranno testimoni dei nostri propositi e delle nostre decisioni.

Per intanto gettiamo un breve sguardo retrospettivo all'attività svolta dai vari Ministri che si sono succeduti dal 1948 ad oggi al Dicastero della giustizia, per accertare se almeno qualcuno di essi mostrò l'intenzione di impedire l'insorgere dell'attuale grave crisi. Facendolo non posso dimenticare che l'attuale Guardasigilli ricopre la sua carica da un tempo molto lungo, assai più lungo di ogni suo predecessore, il che avrebbe potuto permettergli di studiare e affrontare i problemi che Ministri sempre in bilico sulla soglia non potevano neanche sfiorare.

Ora, se trascuriamo le leggi minori, in realtà ben poco è stato fatto per rispondere alle necessità della riforma resasi ormai indilazionabile.

In tema di Codice penale vi è un progetto dell'attuale Ministro, il quale, però, non ha nulla di una vera riforma, ma si limita a modificazioni in buona parte solo di carattere formale o, comunque, scarsamente rilevanti.

Alcuni colleghi hanno espresso altro parere. Ma provino essi a inquadrare il progetto nel massiccio edificio del Codice: allora si accorgeranno facilmente che le proposte del Ministro non hanno maggiore importanza di piccole riparazioni nei punti più scrostati, là dove l'intonaco, cadendo, metteva a nudo dinanzi all'opinione e alla coscienza giuridica dei cittadini le manchevolezze del sistema.

D'altronde, nella relazione con cui ha presentato il proprio progetto, il Ministro non ha dato alcuna motivazione del mancato accoglimento del progetto preliminare

elaborato e pubblicato fin dal 1950; come non ha giustificato la mala sorte toccata all'altro progetto preliminare elaborato nel 1956. E non è neppure esatto che, secondo quanto, a preventiva difesa contro questa critica, il Ministro ha scritto, le sue proposte si ispirino agli studi precedenti, perchè, ad esempio — osservazione di capitale importanza — nel progetto del ministro Gonella non si dà alcun accoglimento al Titolo II del progetto preliminare del 1950, che considerava i delitti contro le libertà costituzionali, come i delitti del pubblico ufficiale contro la libertà personale e l'inviolabilità del domicilio, i delitti contro la libertà di manifestazione del pensiero, i delitti contro la libertà di riunione e di associazione, i delitti contro la libertà religiosa, i delitti contro la libertà di corrispondenza, i delitti contro l'uguaglianza dei cittadini, i delitti contro la libertà di esercizio del diritto elettorale, eccetera.

Il progetto del 1950 fu studiato e redatto nell'atmosfera determinatasi nel nostro Paese in riflesso dell'insurrezione popolare contro il fascismo, quando la nuova fervida coscienza democratica dei cittadini ispirava all'Assemblea costituente la legge fondamentale dello Stato rinnovato a Repubblica, garante dei diritti e delle libertà.

Ciò spiega perchè nel progetto del 1950 ogni offesa contro queste libertà e questi diritti fosse considerata un delitto e venisse colpita con pena adeguata.

Qualcuno potrebbe obiettare che oggi di questi delitti non se ne compiono e che dunque è inutile considerarli nel nuovo Codice. Onorevoli colleghi, forse allora nel 1950 l'obiezione avrebbe potuto valere (ma nessuno la sollevò) perchè allora davvero e private e pubbliche Autorità sentivano la suggestione delle libertà appena riconquistate e temevano di offenderle. Ma poi i delitti contro le libertà si moltiplicarono, specie ad opera dei pubblici poteri, e a limitarli almeno in parte occorre l'intervento della Corte costituzionale. Comunque è significativo che nel progetto del ministro Gonella più nulla resti del Titolo II del progetto preliminare del 1950.

P I C C H I O T T I. È stato ripresentato nel 1958 da me; visto che non lo facevano, l'ho ripresentato nel 1958!

T E R R A C I N I. Una simile omissione caratterizza tutto il progetto, il quale, a questa stregua, rimane al Codice fascista che non riconosceva nè proteggeva i diritti democratici.

Ed il carattere autoritario del Codice fascista dà la sua impronta anche alle restanti parti del progetto Gonella, ove si consideri che questo non apporta alcuna modifica all'articolo 53 sull'uso delle armi e all'articolo 55 sull'eccesso colposo nell'uso delle armi, lasciando così in piedi le norme che legittimano e di fatto rendono non punibili tutti gli eccessi che la forza pubblica compie o può compiere nell'adempimento dei suoi compiti a danno dei cittadini.

Quanto al carattere di classe del Codice vigente, esso rimane praticamente immutato, nel progetto dell'onorevole Gonella, specialmente per quanto attiene ai delitti contro il patrimonio le cui pene rimarrebbero immutate, secondo il progetto, per il furto semplice, e diminuite di un solo anno, dal massimo di sei al massimo di cinque, quando concorra una sola aggravante, mentre permane la pena da tre a dieci anni se concorrono due o più di tali aggravanti.

Ora, è vero che la Costituzione, e giustamente, tutela la proprietà, ma la Costituzione non fa della proprietà privata il perno della nostra vita nazionale; e quegli altri perni, o colonne, o chiavi di volta dell'edificio che la Costituzione ha posto a fianco — non di sopra ma neanche di sotto — alla proprietà privata, nel progetto dell'onorevole Gonella non trovano assolutamente una tutela analoga a quella che vi trova la proprietà privata.

D'altra parte, nel progetto dell'onorevole Gonella resta la pena dell'ergastolo. Ma parlerò tra poco delle recenti dichiarazioni del Ministro alla Camera e del progetto di legge che in proposito ha presentato, progetto che d'altronde non abolisce la pena dell'ergastolo.

Resta poi nel progetto l'interdizione legale del condannato a pena non inferiore a

cinque anni di reclusione; resta la non punibilità di chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consenta un sindacato sulla legittimità dell'ordine. E noi sappiamo che questa giustificazione ha permesso a molti tribunali di mandare assolti i criminali fasci-nazisti.

Si accentua, nel progetto dell'onorevole Conella, la severità nella punizione del tentativo, prevedendo un'aggravante quando esso abbia rappresentato un pericolo di danno di rilevante gravità. Si mantiene il motivo di onore come attenuante per i delitti più efferati. Si mantiene l'attuale disciplina dell'adulterio e del concubinato, pur non trascurando che il Ministro ha espresso l'intenzione di modificare, a questo proposito, il testo del progetto.

Infine non si accoglie, nel progetto, quasi nessuna delle numerosissime proposte di iniziativa parlamentare che, nell'una e nell'altra Camera, attendono da anni di essere discusse e che, nel complesso, mirano ad umanizzare il Codice fascista proponendo una nuova disciplina della sospensione condizionale della pena, della riabilitazione, dei reati contro l'assistenza familiare, dell'obbligo del condannato alle spese del mantenimento in carcere, del divieto di propaganda antiprocreativa, eccetera.

Come si vede, quando io affermo che l'onorevole Ministro, nelle iniziative che ha preso e nelle proposte che ha formulato, non è andato incontro all'esigenza unanimemente avvertita, e specialmente nei gruppi più qualificati del nostro Paese, di una profonda riforma della giustizia, non dico cosa lontana dal vero.

Ma si sa che la più antiquata legislazione nel nostro Paese si ritrova, in fatto di amministrazione della giustizia, nella procedura penale. Ebbene, qui il Ministro non può vantare davvero nulla a proprio merito perchè nessuna riforma o modificazione si è più effettuata dopo la cosiddetta « novella » del 1955. Ed invece, è proprio questo il campo nel quale si fa sempre più viva la pressione dell'opinione pubblica e di tutti coloro che operano nei Tribunali. Ho ricordato i congressi di Palermo e di Genova, il Convegno di Venezia e il Convegno de L'Aquila. Eb-

bene da tutti sono uscite indicazioni assai precise su tutta una serie di momenti della procedura, con particolare riguardo alla istruzione, al pubblico ministero e alla specializzazione dei giudici, che metteranno alla prova le buone intenzioni del Ministro.

In quanto al Codice di procedura civile, mi basta leggere la relazione di maggioranza: « Il testo che si propone » — vi è scritto — « contiene dunque non una totale riforma del Codice e neppure una radicale modificazione del vigente ordinamento processuale, ma solo una serie di ritocchi a singole norme o gruppi di norme che tendono ad eliminare, oltre alle lacune, anche incertezze d'interpretazione ».

Ora io non escludo che taluni di questi ritocchi possano essere opportuni, addirittura utili; ma i ritocchi non giustificano l'asserzione che si sia realizzata una durevole opera di riforma, o comunque un'ampia modificazione della procedura civile.

E per quanto nella relazione siano richiamati pareri di Consessi e Commissioni circa l'opportunità limitata, anzi limitatissima, di modificazioni, sta di fatto che la prassi continua a denunciare una crescente crisi della giustizia civile, crisi non alleviata dai ritocchi proposti. A questo proposito anzi voglio aggiungere che la modificazione introdotta attraverso i rinvii a termine fisso, con lo scambio delle comparse fuori udienza, riporta il processo sulle secche del procedimento scritto e va contro la moderna tendenza che vuole impostare il processo stesso in primo luogo sui principi della oralità, della concentrazione e della immediatezza, principi evocati come criteri informativi di un'ampia riforma nella relazione del Presidente di sezione della Corte di cassazione Andrea Torrente al recente Congresso dei magistrati, relazione approvata dall'intero Congresso.

Ma il Ministro ha annunciato, specialmente nel suo discorso conclusivo nella discussione del bilancio alla Camera dei deputati, tutta una serie di nuove iniziative legislative. Ebbene, anche se queste divenissero legge rapidamente, prima della fine della Legislatura, non sopperirebbero alle neces-

sità clamanti che esigono un completo rinnovamento del sistema.

Manca d'altronde ogni concreto segno di un mutamento che rassicuri sul reale intendimento innovatore del Ministro, almeno laddove la discrezionalità gli rimette la possibilità di attuare, sia pure con una certa prudenza, quanto abbisogna, per generalizzarsi, del crisma del Parlamento.

Ad esempio, a proposito del progetto di legge che renderà possibile la liberazione condizionale dell'ergastolano che abbia espiato 28 anni di pena, se questa è la meta che il Ministro si è proposto di raggiungere, se egli pensa che ciò sia giusto e necessario, perchè, io chiedo, per intanto, avvalendosi delle sue prerogative o dei mezzi a sua disposizione — ho, lo so che la grazia non compete al Ministro, ma noi sappiamo che il suo Ministero è oltre che della giustizia anche di grazia, perchè ai suoi uffici è rimessa l'istruttoria delle domande relative — perchè in questi tempi, onorevole Ministro, non incomincia ad avvalersi dei suoi poteri per far aprire le porte dell'ergastolo ad una parte almeno degli ergastolani?

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Ne sono state concesse.

T E R R A C I N I . Onorevole Ministro, le sarò grato se mi vorrà precisare nella sua risposta quante sono state, nel corso di questo ultimo anno, le grazie concesse agli ergastolani. Negli stabilimenti di pena sono rinchiusi circa 700 ergastolani, parecchi dei quali hanno espiato, non i 28 anni di carcere, ma i 30, i 35, i 40, i 45 anni. Avranno essi tutti mantenuto in carcere una tale deplorevole condotta da renderli immeritevoli della grazia?

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Guardi che tante volte dobbiamo difenderli, dopo che sono stati rimessi in libertà, poichè più di una volta il detenuto graziato, appena uscito, è stato vittima di vendette talvolta mortali.

T E R R A C I N I Onorevole Ministro, la sua interruzione aprirebbe una discussio-

ne assai più impegnativa che attiene alla educazione delle masse popolari più arretrate del nostro Paese, e potrebbe estendersi anche a certe riforme del Codice penale, come quella relativa all'attenuante per motivi d'onore. Bisogna che lo Stato non tolleri e non accarezzi certe tradizioni deteriori in fatto di morale, certi pregiudizi in fatto di dignità per i quali appunto lo spirito della vendetta continua a dominare la condotta di certi gruppi di cittadini.

Così, per oppugnare e vincere lo spirito della vendetta, bisognerebbe annullare la condizione oggi richiesta per la concessione della grazia, e anche della liberazione condizionale, che è il perdono della parte lesa. A causa di questa condizione spesso un ergastolano che, in carcere da 30 o da 40 anni, vi ha tenuto buona condotta e ha dato seri indizi di ravvedimento, resta detenuto solo perchè la parte lesa — lesa or sono 40 anni — dice ancora « no » spietatamente, malvagiamente.

Onorevole Ministro, se davvero (come sono convinto) ella mira ad addolcire la pena terribile dell'ergastolo almeno con la norma che ha proposto, incominci per intanto ad applicarla con una certa larghezza. Vi sono, credo, alcune centinaia di ergastolani i quali possono fruirne senza timore di essere così esposti alla vendetta delle parti lese. Naturalmente dovrebbero poi essere assistiti, e non solo a parole, e non solo rimettendoli ai patronati carcerari (che non hanno mezzi), ma in modo adeguato, onde reinserirli nella vita civile e umana del Paese.

Le stesse considerazioni si possono fare a proposito della liberazione condizionale, istituto troppo limitatamente applicato. E le liberazioni condizionali non dipendono dal Capo dello Stato, ma da lei solo, onorevole Ministro. In altri Paesi, verso i quali vanno le vostre simpatie, ad esempio negli Stati Uniti, questa liberazione è automatica, non richiede alcuna domanda, alcuna pratica, alcuna procedura. Il detenuto non la ottiene solo quando le autorità carcerarie segnalino esplicitamente al Dicastero competente che l'interessato si è condotto in maniera che la sconsiglia. Altrimenti, espiato

ta una certa parte della pena, il condannato viene rimesso in libertà. E questo anche per le condanne maggiori. E si sa che in quel Paese le condanne sono in genere altissime per il sistema col quale le pene sono computate e si sommano.

Onorevole Ministro, sia più largo nella concessione della liberazione condizionale. E per valutare se il detenuto l'abbia meritata, non adoperi la bilancia dell'orafo o quella del farmacista, ma calcoli col cuore, con quella sensibilità umana alla quale così frequentemente ci si appella quando si parla del sistema carcerario.

Ed è proprio per rispondere alla mozione della sensibilità che, da ultimo, onorevole Ministro, richiamo la sua attenzione su un particolare del vigente sistema carcerario, che può apparire marginale ma non lo è e verso il quale la sua attenzione temo non sia stata mai richiamata dai suoi funzionari

Ella ha già annunciato che verranno introdotte innovazioni importanti nel regime di espiazione, ma le indicazioni contenute nella relazione alla legge di bilancio non sono troppo affidanti in materia. E mi sorregge qui la mia esperienza carceraria! Approvo la soppressione della divisa carceraria, la grottesca divisa che ancora oggi umilia la dignità umana del detenuto; sta bene per l'abolizione della rasatura a zero dei condannati; e do lode, non per l'abolizione del numero di matricola, che resta necessariamente sui registri, ma dell'obbligo di interpellare con esso il detenuto. Ma, se non sbaglio, queste disposizioni sono state emanate già da tempo, e attualmente negli stabilimenti penali nessun agente di custodia si rivolge ai detenuti altrimenti che col loro cognome, nessun direttore impone la rasatura a zero salvo in qualche raro e odioso caso di ignobile persecuzione personale. Allo stesso modo la scuola, il cinema, la radio, sono già stati introdotti nel carcere da molti anni. Dare a tutto ciò la sanzione della legge non apporterà dunque ai detenuti alcun miglioramento di regime. Io lamento che nel progetto non si trovi invece alcun cenno alla libera lettura dei giornali. Attualmente i giornali già sono ammessi

nelle carceri, ma soltanto quelli di schietta ortodossia. In questo modo si manca di rispetto alla personalità del detenuto, che illegittimamente si vuole ridurre ad un unico pensiero politico, attraverso l'imposizione di un unico giornale, naturalmente di impronta governativa.

Onorevole Ministro, le lamentele in proposito, molto numerose, vengono sempre fermate nei primi gradi della burocrazia carceraria o ministeriale. Io ne ho parlato perché giungano fino a lei.

Ma non su questi aspetti del regime penitenziario volevo richiamare la sua attenzione, bensì su quello che ritengo il fattore più efficace per la sua umanizzazione: il rapporto dei detenuti con le loro famiglie. Ora è vecchia norma imperativa nell'Amministrazione l'assegnare il condannato alla sede più lontana possibile dalla sua località ordinaria di residenza. Sono così migliaia i detenuti che per anni e anni non hanno possibilità di vedere un familiare. Nel regolamento carcerario è stabilito che, trascorso il periodo di isolamento, il detenuto può quindicinalmente, mi pare, rivedere la visita di un parente. Ma sarebbe assai facile da un controllo dei registri constatare come di tale concessione la maggior parte dei detenuti non si avvalga, salvo forse a partire dal penultimo anno dell'espiazione, allorquando ottengano il cosiddetto avvicendamento. Quante lettere disperate, imploranti riceviamo a tale proposito!

Vi sono detenuti che sono diventati padri dopo il loro arresto, i quali scrivono: « Non ho ancora potuto vedere, abbracciare il mio bimbo! »; e magari il bimbo ha già 15 anni. Non c'è da stupirsi, gli ergastolani, ad esempio, difficilmente espiano la loro pena a meno di mille chilometri dalla residenza della loro famiglia.

Quando ho segnalato alcuni di questi casi alla Direzione generale delle case di prevenzione e pena, molto cortesemente e sollecitamente mi è stato risposto che si sarebbe invitato il Patronato carcerario del luogo a fornire i mezzi perché un parente potesse compiere il viaggio. Ma, rarissimamente i contributi sono sufficienti trattandosi quasi sempre di attraversare quasi tutta la peni-

sola. Gli ergastolani, ad esempio, sono quasi tutti detenuti in Sardegna a Porto Azzurro o a Civitavecchia. Di fatto essi sono divisi per sempre dalla loro famiglia, il che, oltre a farli soffrire, rende inefficienti i mezzi rieducativi collegati ai sentimenti ed agli affetti più gelosi.

Sono andato così trascorrendo dalle maggiori alle minori cose attinenti all'Amministrazione della giustizia, e da tutte viene fuori la richiesta, l'imperativo della riforma. Non si tratta di ritoccare, di eliminare ciò che scricchiola maggiormente, nell'edificio, di ricercare qualche possibile modificazione. Mi si dirà che io pretendo dell'audacia. Onorevole Ministro, io penso che, in cospetto della nostra Costituzione e in cospetto dell'attesa generale, ci voglia assai maggiore audacia a continuare come fino ad oggi.

Ho già accennato all'inizio che l'onorevole Gonella è Ministro della giustizia da molti e molti anni, situazione particolarmente invidiabile per chi avesse avuto il proposito di affrontare un'ampia opera di rinnovamento. Ne avrà ancora il tempo l'onorevole Ministro? Non lo sappiamo. Ma quand'anche avesse dinanzi a sé (è solo un'ipotesi, badate, la mia, non è una prospettiva politica e neanche l'espressione di una speranza) non più di pochi giorni o poche settimane o pochi mesi di direzione del suo Dicastero, egli può ancora compiere dei passi decisivi nell'impresa auspicata. Così operando lascerà nell'Amministrazione della giustizia italiana un segno che darà onore al suo nome e lustro alla sua memoria. (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ottolenghi. Ne ha facoltà.

O T T O L E N G H I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il senatore Caroli, a conclusione di una relazione che sotto molti aspetti non può non trovare l'adesione di tutti coloro che vivono a contatto con l'amministrazione della giustizia, invitava i senatori a intervenire numerosi in questo dibattito per portare il contributo delle loro esperienze. E io voglio approfittare

dei 15 minuti che mi sono concessi per toccare schematicamente pochi argomenti, a mio avviso essenziali, sui quali è necessario richiamare l'attenzione del Governo.

È vero che l'argomento fondamentale è stato accennato proprio in questo momento dal senatore Terracini, alla fine di un mirabile discorso che ha riscosse le felicitazioni dello stesso Ministro, e del resto noi tutti abbiamo apprezzato ancora una volta non soltanto l'alto ingegno dell'oratore, ma anche la perspicuità dell'impostazione, sia dottrinale, sia parlamentare.

C'è un grande imputato, si dice, o meglio un grande ammalato. Non vi siete messi d'accordo (Ministro e senatore Terracini) se si tratti dell'intera Amministrazione della giustizia o del solo processo penale. Ammettiamo pure che la definizione possa essere limitata a quest'ultimo, anche se il collega Terracini ha spiegato come e perchè l'uno possa compenetrarsi nell'altra. Comunque sia, anche se il grande ammalato fosse soltanto il processo, sia penale sia civile, è ovvio che una riforma può essere attuata non già attraverso singole modifiche o attraverso ritocchi portati ai singoli istituti, bensì attraverso un'opera che vorrei chiamare rivoluzionaria, un'opera veramente organica, sistematica e completa tale da potersi veramente definire una riforma.

Io riconosco che non sempre disponiamo di una adeguata preparazione dottrinale per questo ampio lavoro. Mai come in questo periodo dobbiamo malinconicamente rilevare la carenza della nostra dottrina in molti settori. Invero, quando si debba riformare profondamente un sistema, occorre non già contemplare i singoli istituti o le singole norme, ma avere di mira i principi; e questi non sono stati sufficientemente elaborati dalla dottrina. Il legislatore deve perciò precedere la scienza giuridica, cogliendo le istanze e le esigenze della coscienza sociale; quelle esigenze che purtroppo gli uomini di scienza, troppo intenti forse nell'analisi, non avvertono o avvertono con eccessivo ritardo.

Per venire al concreto, ritengo di poter affermare che il processo penale rivela le sue manchevolezze particolarmente nella fase istruttoria. Vi è su tutti i giornali di oggi il

racconto di un caso clamoroso, che ha determinato un vero e proprio turbamento nella opinione pubblica, per fortuna già diradato da una pronta ed ammirevole decisione della Corte di cassazione. Ciò nonostante si ripropone il problema, a noi legislatori e alla coscienza pubblica, del come e del perchè possono accadere fatti di questo genere. I giornali pongono tutti questo interrogativo, al quale noi non siamo in grado di rispondere o perlomeno non dobbiamo rispondere in questa sede, perchè le cause possono essere molteplici. Una però ve n'è con certezza ed attiene precisamente all'imperfetto funzionamento del processo penale, meglio ancora, della istruttoria penale.

Chiunque di noi abbia familiarità con il processo, sa come esso si svolge. Il senatore Massari affermava giustamente ieri sera: fate che l'avvocato intervenga fin dai primi atti dell'istruttoria. È una necessità, lo sappiamo benissimo; ma è soprattutto necessario che intervenga il giudice fin dai primi atti di polizia giudiziaria. Non basta che il giudice sia investito di competenza quando il rapporto giudiziario è stato redatto e trasmesso, bisogna che egli intervenga prima che il rapporto sia formulato. Altrimenti ci troveremo sempre o quasi sempre di fronte ad un vero e proprio fenomeno di deformazione professionale. Lasciate che ve lo dica, con la mia purtroppo ultra trentennale esperienza: anche i funzionari di polizia giudiziaria hanno, per così dire, un amor proprio, un senso del prestigio, uno spirito di corpo. Se viene segnalato un delitto nella loro giurisdizione, devono scoprirne l'autore a tutti i costi, chiunque sia; bisogna mettere le mani su un presunto colpevole, bisogna denunciarlo! Fatto questo, per l'ufficiale di Polizia giudiziaria la pratica è burocraticamente chiusa, non se ne parla più. Si arrangi, egli pensa con quel termine poco simpatico e poco corretto dal punto di vista linguistico, ma tanto diffuso e frequente, si arrangi l'Autorità giudiziaria!

Ma l'Autorità giudiziaria non si arrangia! Si adagia, ecco il male! Si adagia, perchè essa si trova coperta da un rapporto, da una denuncia. Questo è il male; l'Autorità giu-

diziaria non ha, talvolta, nemmeno la possibilità, non ha i mezzi per controllare quello che è stato fatto dall'ufficiale di Polizia giudiziaria; molto spesso poi trova comodo e facile, ai fini della motivazione, credere al rapporto più che all'imputato o ai testimoni! La mancanza di una vera istruttoria seguita dal giudice fin dall'inizio, fa sì che il giudizio si basi quasi sempre su quello che ha detto l'ufficiale dei carabinieri, o il commissario della Squadra mobile, anche se i testimoni smentiscono il rapporto; e non parliamo degli avvocati, che sono considerati come coloro che tentano di far deviare il corso della giustizia.

Così si arriva a quel fenomeno di deformazione professionale di cui parlavo poc'anzi; ed ecco perchè bisogna che l'istruttoria sia riformata, non già con semplici ritocchi ai singoli articoli — come è avvenuto con la Novella del 1955 — ma nello spirito, globalmente; si deve creare una nuova forma di istruttoria più celere, più adeguata alle esigenze sociali e, soprattutto, con il controllo continuo da parte del magistrato e del difensore.

Potrei citarvi un caso che è accaduto a me personalmente, e che potrebbe essere il rovescio della medaglia di quello di cui si occupano i giornali attualmente.

In un casolare di montagna della mia provincia, è stata uccisa una vecchia donna; per giorni e giorni la Polizia giudiziaria ha brancolato nel buio, alla ricerca del colpevole o dei colpevoli. Ad un certo momento, chissà perchè, i carabinieri pensarono che l'unica colpevole possibile potesse essere la donna che conviveva con la vittima, cioè la nuora, e la trassero in arresto, nonostante che il supposto movente non fosse chiaro. Costei fu sottoposta a processo, davanti alla Corte di assise; fortunatamente però non si verificò errore giudiziario perchè l'imputata fu assolta, dopo un anno di carcerazione preventiva. E, naturalmente, nessuno pensò più a cercare il vero assassino.

Vedete dunque che, sia contemplandolo da un lato che contemplandolo dall'altro, il problema è sempre il medesimo ed esige una profonda, radicale riforma; e non si tratta di quella riforma — mi sia concesso

di dirlo anche se assente — che richiedeva ieri il senatore Romano, il quale, pur denunciando certe manchevolezze della « Novella » del 1955, credeva di individuarle soprattutto in quella specie di *favor libertatis*, che secondo lui avrebbe ispirato quella riforma e che sarebbe anzi il motivo dominante.

Non credevo davvero che il collega Romano fosse un uomo... così feroce; nel suo aspetto bonario e mite non denuncia tanta durezza di animo. Invece, secondo lui, occorre galera, galera e galera!

M A S S A R I . Il senatore Romano è un magistrato!

O T T O L E N G H I . Può darsi che motivi professionali influiscano sul suo atteggiamento; tuttavia anche i magistrati sanno che il Codice penale italiano è uno dei più aspri d'Europa, che le leggi penali italiane comminano sanzioni più elevate rispetto a quelle contenute nelle legislazioni delle altre Nazioni civili europee! E allora, non si chieda sempre l'aggravamento delle sanzioni, ma, piuttosto, di alleggerirle, di togliere quello che c'è di troppo.

Ma anche questo fa parte di quella più ampia riforma di cui parlavamo prima e che non si compie certamente ritoccando singoli istituti o le sanzioni dei singoli reati!

Se volessimo fare una elencazione delle figure criminose che dovrebbero essere rivedute dal legislatore, dovremmo cominciare dal primo articolo del Codice penale per arrivare fino all'ultimo! Ma non è questo il momento di occuparci di un problema di questo genere; ne parleremo, semmai, quando arriverà in discussione il disegno di legge presentato dall'onorevole Guardasigilli al Senato.

Per ora mi basta richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro su un argomento che mi sembra degno della massima considerazione, perchè si risolve in un temperamento: intendo riferirmi all'istituto del perdono giudiziale. Io so, onorevole Ministro, (ignoro se ella l'abbia già presentato alla Camera o se abbia in animo di presentarlo) che è in elaborazione un progetto che estende il perdono giudiziale anche ai maggiori di età o comun-

que a coloro i quali hanno varcato un certo limite.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. L'ho annunciato alla Camera, e non vi sono limiti di età.

O T T O L E N G H I . Tanto meglio, e non posso che incoraggiare l'onorevole Ministro a sollecitare l'approvazione di questo progetto di legge che varrà indubbiamente a temperare le asprezze e direi anche le incongruenze del nostro sistema giuridico-penale, nel quale, per esempio, la sospensione condizionale della pena può essere concessa una sola volta, e deve essere negata quando il condannato abbia riportato una lievissima condanna ad una multa, perchè la multa punisce un delitto e la relativa condanna diviene ostativa alla condizionale.

Un altro argomento, già toccato dal senatore Terracini e per il quale mi limiterò ad un accenno, è quello della liberazione condizionale. Che l'istituto della liberazione condizionale sia quasi inoperante, lo constatiamo tutti i giorni; ma che ora questo istituto venga presentato come un possibile temperamento della massima pena mi par quasi una irrisione. Ammoniva giustamente il senatore Terracini poco fa: ricordatevi che in America la liberazione condizionale opera *ipso jure*, ricordatevi che si potrebbe studiare la possibilità di una liberazione condizionale automatica quando non vi sia un rapporto contrario da parte dell'autorità carceraria.

Io dico di più: si potrebbe arrivare anche ad un accertamento positivo e non solo negativo, cioè si potrebbe stabilire che dopo un certo periodo di tempo, ad esempio dopo venti anni, si possa giungere ad una specie di controllo sulla pericolosità del reo, ad una revisione della sua posizione giuridico-carceraria. Si potrebbero cioè studiare tanti e tanti temperamenti che varrebbero a temperare concretamente la pena dell'ergastolo contro la quale ormai insorge la coscienza unanime di tutta la nazione.

Onorevole Ministro, non mi voglio attardare su questi argomenti, per quanto interessanti e suggestivi, perchè voglio mantenere fede all'impegno dei quindici minuti.

Scendo immediatamente ai problemi che sono stati definiti più umili. Si è già parlato dei dattilografi giudiziari e non posso che associarmi a quello che è stato detto ieri da Picchiotti e oggi da altro oratore. Permettetemi però di richiamare la vostra attenzione anche sugli uscieri giudiziari. Per questo personale è in elaborazione un ordinamento nuovo. Occorre che questo ordinamento venga sollecitamente approvato. È una categoria umile ma preziosa per l'Amministrazione della giustizia: gli uscieri non possono essere trascurati e condannati in eterno alla umiliante funzione di uomini che vanno alla ricerca della mancia. Eppure essi non vivrebbero, se non avessero gli incerti, cioè le mance, i diritti di toga, o altri piccoli sussidi da parte degli avvocati, se non potessero cioè integrare i loro irrisori stipendi con poche o molte centinaia di lire al giorno. È doveroso dare a costoro la sicurezza del domani, facendo sì che essi trovino nel nuovo ordinamento la sicurezza del posto, ed entrino finalmente in organico.

E da ultimo vogliamo occuparci anche degli umilissimi servi della giustizia, i conciliatori? È proprio necessario mantenere questo istituto, conservare come prima istanza il giudice conciliatore, e affidare questa funzione a uomini che sono assolutamente inesperti, perchè nei Comuni più decentrati (di campagna o di montagna) il giudice conciliatore è spesso un uomo che sa appena leggere e scrivere? È necessario conservare nel Codice questo istituto quando si può benissimo affidare la funzione di giudice conciliatore ai magistrati di nuova nomina, a quei giovani che iniziano la carriera, ai quali potrebbe essere affidata la sorveglianza su un certo numero di Comuni? Si eliminerebbe una vera incongruenza perchè il conciliatore, in quanto onorario, non fa parte dell'ordinamento giudiziario e pur tuttavia gli vengono affidate funzioni giurisdizionali, che, con l'aumento della competenza, acquistano un certo rilievo.

Mi pare che l'argomento per quanto umile meriti di essere attentamente considerato da parte dell'onorevole Ministro.

Ed infine, onorevole Picchiotti — caro ed illustre amico — vogliamo parlare anche di

quelli che io definirei i grandi dimenticati, gli avvocati, e specialmente di coloro che hanno superato un certo limite di età, per i quali non vi sono benefici previdenziali, non vi è pensione o se vi è — pur sempre in misura quasi ingiuriosa — non è nemmeno reversibile. È uno spettacolo triste e desolante vedere degli avvocati, che hanno speso la loro vita nelle aule giudiziarie, uomini che spesso hanno avuto un passato veramente insigne trascinare la loro vecchiaia tra gli stenti e la miseria. E voi sapete che gli esempi purtroppo non mancano.

Ci sono degli avvocati che non potendo più lavorare non hanno alcun mezzo di sussistenza e la Cassa pensioni non viene loro incontro, perchè manca ancor oggi un regolamento che disciplini questa materia.

È un argomento serio, onorevole Ministro. Io ho avuto l'onore di presentare un disegno di legge che proprio questa mattina avrebbe dovuto essere discusso dalla seconda Commissione. Non ha potuto essere preso in esame mancando il relatore: è un disegno di legge che ha carattere di norma transitoria perchè propone un aumento della pensione a favore degli avvocati che avessero già compiuto i 50 anni al momento in cui entrava in vigore la legge del 1952 e pertanto si trovano in una posizione particolarmente difficile di fronte a quella legge.

È necessario porre fine a questo che io definirei un vero e proprio scandalo: gli avvocati non debbono essere dimenticati, se è vero come è vero che gli avvocati sono e saranno sempre collaboratori della giustizia. Si dia dunque anche ad essi la meritata tranquillità per la loro vecchiaia. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Monni. Ne ha facoltà.

M O N N I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi sono occupato sempre quando si discutono gli stati di previsione del bilancio della Giustizia, di problemi della giustizia penale. Anche questa sera farò lo stesso, ma non tratterò argomenti che abbiano riferimento con il progetto di riforma del Codice penale, che è stato

già distribuito in Parlamento. Questo progetto di riforma vorrei solo citare, in contrasto con quello che poco fa diceva l'onorevole Terracini, come prova clamorosa, veramente lusinghiera dell'attività del ministro Gonella. Anche questo progetto è una prova della presenza, della cura, della diligenza con cui il Ministro ha guardato attentamente e sempre ai problemi dell'Amministrazione della giustizia. E non è l'unica prova; ve ne sono moltissime altre.

Comunque non tratterò i problemi che si riferiscono a quel progetto di riforma; accennerò piuttosto a questioni che sono state sollevate in quest'Aula da colleghi che sono intervenuti nella discussione. Prendo le mosse, per esempio, da ciò che diceva or ora il valentissimo collega, senatore Terracini. Si parla di « grande ammalata », di « processo » all'Amministrazione della giustizia, di « inchiesta » e di « cura », e tutto sotto una pioggia di accuse, infondate in gran parte.

Non si sarebbe fatto nulla; il Ministro non avrebbe risposto mai; il progetto di riforma non risponderrebbe a nessuna delle richieste; lo stesso Presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, avrebbe detto che la macchina dello Stato italiano è in dissesto e non funziona. Io non ho veste per fare il difensore, nè di fiducia nè d'ufficio, ma posso dire che non bisogna nemmeno esagerare e che bisogna dire le cose così come stanno. Qualche cosa non va, è vero, e qualche cosa può non funzionare, ma bisogna anche domandarsi: perchè non funziona questa qualche cosa? Di chi la colpa? Bisogna domandarsi se eventualmente in questa disfunzione non vi sia una larga parte di colpa proprio nel Parlamento, cioè in noi stessi.

Invero si dimentica troppo facilmente (talvolta lo si dimentica faziosamente) che al Ministro della giustizia, con la nuova situazione derivante dalle nuove leggi, è stata tolta gran parte delle iniziative, così che lo si chiama ingiustamente responsabile di situazioni, di manchevolezze o di disfunzioni che non dipendono più da lui, ma se mai da altri organi che il Parlamento ha creato.

Diceva poco fa l'onorevole Terracini: cominci lei, onorevole Ministro, a dare applicazione del criterio della liberazione condi-

zionale dei condannati; lei ha il potere discrezionale per farlo. Si dimenticava però che se anche il Ministro prendesse l'iniziativa di largheggiare nelle concessioni di grazia, il decidere non dipende da lui, ma dal Presidente della Repubblica.

D E L U C A L U C A. Intanto prenda l'iniziativa!

M O N N I. Onorevole De Luca, non sappiamo noi e non sa lei, come non so io in questo momento, quali e quante iniziative il Ministro ha preso per favorire la liberazione di condannati. Come facciamo a sostenere in modo talmente inconsistente un'accusa di questo genere? Stiamo parlando di problemi della giustizia e dobbiamo incominciare ad essere giusti noi stessi. Posso invece testimoniare che, ogni volta che, come avvocato penalista, mi è avvenuto di segnalare al Ministro la particolare situazione di un detenuto che, avendo scontato larga parte della pena, poteva aspirare alla liberazione e alla grazia, il Ministro se ne è interessato. E potrei citare il nome di taluni condannati che sono stati graziati, per iniziativa del Ministro e con lode per il Ministro perchè egli si è reso conto che in determinate situazioni la clemenza è opportuna. Io non sono assolutamente contrario al concetto espresso dal collega Terracini, ma debbo aggiungere a quanto egli ha detto altri motivi che ritengo più validi per quella che può essere l'iniziativa del Ministro e l'eventuale decisione del Capo dello Stato. In quali casi si dovrebbe particolarmente tener conto della necessità di un atto di clemenza? Nei casi in cui, onorevole Ministro, ci troviamo di fronte a persone condannate quando non esisteva il beneficio di appello, a condannati durante il periodo in cui non esistevano nel codice le circostanze attenuanti che avrebbero potuto mitigare la pena, a condannati che sono stati colpiti da pene durissime in applicazione di leggi del tempo di guerra (durante la guerra, per esempio, il semplice possesso di un'arma portava ad un aggravamento enorme della pena, tanto che una decina di anni di galera in più poteva infliggersi a chi avesse commesso rapina portando armi militari), in sostanza in

tutti quei casi in cui il condannato non ha potuto beneficiare di particolari provvidenze che sono state stabilite in seguito. In tali casi bisogna certamente tener conto della opportunità di una grazia. Che cosa sarebbe avvenuto nei confronti di molti di questi condannati, di molti ergastolani anche, se fosse stato possibile applicare loro le attenuanti generiche? Avrebbero subito una pena minore, non sarebbero stati condannati all'ergastolo, ma al massimo a trenta anni, e se ora ne hanno scontati già di più, evidentemente si tratta di casi in cui è necessaria l'applicazione dei benefici di legge, di casi in cui è opportuno proporre la grazia.

Vero è però, onorevoli colleghi, che lo strumento, la condizione per l'applicazione e per la concessione della grazia non è la disposizione di legge, ma è la disposizione dell'animo del condannato. Noi parliamo molte volte alla leggera di riabilitazione, di ravvedimento del condannato, parliamo del ritorno in lui di pensieri sereni e di buone disposizioni ed inclinazioni, del suo reinserimento nella società civile con animo tranquillo. Ma questo avviene sempre, oppure può avvenire che le informazioni dei direttori delle carceri circa la condotta dei condannati attestino il contrario? Come fa il Ministro a sapere se taluno si è comportato bene o se invece taluno si è comportato e si comporta tuttora male? Evidentemente deve attingere notizie presso il carcere per avere esatta cognizione di quello che è l'animo del condannato. Io stesso molte volte, quando vengo sollecitato, mi informo se veramente il condannato ha già riacquisito quel tanto di serenità che gli consenta di meritare il suo ritorno in famiglia, in seno alla società che lo ha condannato.

Stiamo attenti allora, il problema è complesso. Ogni buona volontà è sempre da consigliare, io stesso l'ho consigliata e la richiedo, però con quelle garanzie che sono indispensabili affinché la società sia sicura di riprendere nel suo seno uomini veramente ravveduti. Ad esempio, quante volte i giornali, in questi ultimi tempi, non si sono lamentati della eccessiva facilità con cui si è restituita la libertà a persone ricoverate in manicomi criminali, persone che, liberate, han-

no commesso delitti gravissimi nei confronti dei propri familiari? Bisogna stare attenti, quindi, ed agire con bontà ma anche con cautela e con prudenza.

Poco fa sentivo il collega Capalozza — come vedete il mio non è un discorso preparato, sono stato attento a ciò che si è detto e a questo faccio eco — parlare del procedimento sommario e del procedimento formale. Si vorrebbe, secondo quanto diceva il senatore Capalozza, che anche al procedimento sommario venissero applicate le norme che regolano il procedimento formale.

Onorevoli colleghi, ma se ciò fosse esatto bisognerebbe abolire il procedimento sommario!

Cos'è il procedimento sommario? In quali casi è consentito?

Quando ci si riferisce a leggi è bene tornare ai testi della legge, tornare alla realtà, stare cioè con i piedi in terra. Ebbene, l'articolo 389 del Codice di procedura penale dice: « Per i reati di competenza della Corte d'assise e del Tribunale il procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza, e non si può procedere a giudizio direttissimo ». Voi intendete dunque che si tratta di casi in cui la colpevolezza è palesamente chiara, indubitabile, e non vi è necessità di particolari accertamenti. Dice il secondo comma del medesimo articolo: « Il procuratore della Repubblica deve altresì procedere con istruzione sommaria, anche se è stata iniziata l'istruzione formale, quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti d'istruzione ». Anche in questo caso, quindi, si ha la sicurezza della colpevolezza, della reità. Dice ancora l'articolo 389: « Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della Corte d'assise o del Tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente ». Non occorrono commenti.

Si soggiunge che bisogna meglio disciplinare la materia delle perizie nel procedi-

mento sommario. Tale materia è però chiaramente regolata dal Codice di procedura penale. Il secondo comma dell'articolo 391 stabilisce appunto: « Il procuratore della Repubblica, se ritiene necessaria l'assistenza di un perito e si tratta di indagine facile e breve, lo nomina affinché riferisca, previa prestazione del giuramento, prima della richiesta di citazione ».

Questo procedimento sommario, cioè questo procedimento rapido, a garanzia di chi e di che cosa è stabilito? Evidentemente a garanzia di giustizia, ma anche a garanzia dello imputato perchè la lungaggine del procedimento formale, assoggettato a norme particolari ed anche a cautele particolari, può danneggiare anche l'imputato. Nel procedimento sommario l'imputato può essere, subito dopo i rapidi accertamenti, liberato, ma nel procedimento formale troppe volte le scarcerazioni avvengono dopo lunghi mesi di detenzione preventiva. Quindi per quale ragione, onorevoli colleghi, chiedere che la istruttoria sommaria si trasformi in istruttoria formale? Io ritengo che non solo non è necessario ma è del tutto inopportuno.

Bisogna piuttosto far sì che il Codice sia bene applicato, bisogna far sì che il magistrato e la polizia giudiziaria, che aiuta il magistrato negli accertamenti, facciano compiutamente e scrupolosamente il loro dovere.

Ed allora le nostre preoccupazioni devono evidentemente essere altre. Noi dobbiamo chiedere e pretendere che la polizia giudiziaria, messa ormai, dalle disposizioni attuate di riforma della procedura penale, a disposizione e dipendenza del magistrato, sappia veramente collaborare con esso e lo faccia sempre con senso di consapevolezza e di responsabilità, data l'importanza e la delicatezza dei compiti ad essa affidati. Ed occorre che anche il magistrato sappia compiere il suo dovere. Io so che i magistrati questo dovere lo compiono e più volte in questa sede ho esaltato l'opera della Magistratura. Vi possono essere delle eccezioni, umane eccezioni; ma nella generalità non abbiamo in Italia veramente da lamentarci. Lo abbiamo detto e ho l'onore di ripeterlo: la Magistratura sa fare, ha fatto e fa il suo dovere.

Certamente, se alle funzioni penali si destinassero sempre uomini particolarmente preparati a trattare il processo penale, sarebbe preferibile. Se i corsi — questa parola non deve offendere nessuno — di qualificazione, di preparazione, di perfezionamento si facessero anche per i magistrati che devono rivestire particolari funzioni, questo sarebbe già un passo avanti per il miglioramento del funzionamento della giustizia penale.

Diceva l'onorevole Ministro che non l'Amministrazione della giustizia è malata o il Ministro o il Ministero della giustizia, ma il processo penale. Il processo penale è cosa che fanno gli uomini: la polizia giudiziaria, i periti, i magistrati, i collaboratori, cancellieri, segretari, eccetera. È quindi ad essi che dobbiamo chiedere attenta e responsabile ed esperta prestazione consapevole del proprio dovere.

In questi giorni si è fatto un grande parlare, a riprova quasi del cattivo funzionamento della Giustizia, del caso Gallo. Un imputato sarebbe stato condannato all'ergastolo per aver ucciso il proprio fratello, mentre è venuto a risultare che il fratello vive. Molto chiasso e molto clamore è sorto per la richiesta, che sembra generale, che l'accusato condannato all'ergastolo non abbia a soffrire un'ora di più di carcerazione. (*Interruzione*). Una voce mi avverte che è già stato liberato.

Domando a me stesso come è stato possibile condannare all'ergastolo, se non si aveva la certezza dell'esistenza di un omicidio. Mancava la prova della generica, si è condannato senza avere la sicurezza della generica. Come è stato possibile questo? Oggi l'onorevole Terracini, l'onorevole Capalozza, tutti i colleghi da ogni parte tuonano e chiedono: perchè? come?

Signori, anche quando si domandano riforme, molte volte si alza la voce ed io torno a dire, nella mia umiltà, che siamo noi i responsabili. Quando ricordo a me stesso che fra i Guardasigilli valenti, intelligenti, preparati abbiamo avuto anche l'onorevole Togliatti, io domando: ha lui considerato i tanti problemi della giustizia, le esigenze della giustizia?

Certamente lo avrà fatto. E tuttavia, quante cose sfuggono, nella affannosa attività che svolgiamo!

Voci dalla sinistra. Quanto tempo Togliatti è stato Ministro della giustizia?

MONNI. Badate, non sto muovendo accuse, adesso, non vi allarmate! Molto o poco che ci sia stato, per una impostazione probabilmente il tempo lo ha avuto, per una impostazione, ripeto, di un problema, per una richiesta, per un qualche miglioramento dei tanti che ora reclamate.

Ma non divaghiamo. Dicevo e domandavo come è stato possibile; evidentemente ci doveva essere per lo meno la prova che l'imputato aveva ferito il fratello. Si è parlato di aggressione e di sangue. Ora, onorevole Ministro, una delle due: o era stata tutta una montatura, come può avvenire, una accusa calunniosa, oppure può darsi che si sia trattato, dato che la condanna è stata erogata, (l'ergastolo) da uomini, da giudici, che si sia trattato di un tentato omicidio e che l'uomo verso cui si è tentato il delitto sia scomparso, e abbia perso coscienza a causa delle ferite, o per il sangue perduto, o chissà per quale altro motivo.

Temo che, come è stato erroneo il giudizio, sia anche erronea la precipitazione attuale; ritengo che la Giustizia, invece, abbia il dovere di andare a fondo, di verificare bene, di stare attenta a quello che fa. (*Proteste dalla sinistra*).

Troppo e troppo spesso si commettono errori, proprio per la precipitazione! Io che sono ben disposto, sempre, al perdono, e che dico che il perdono è, veramente, la virtù migliore degli uomini, perchè è l'insegnamento più grande che ci ha dato la nostra Religione, io stesso, però, dico: non troppo pietismo ingiustificato e umanitarismo di bassa lega, che non serve a niente e danneggia la società!

Bisogna essere consapevoli di quello che facciamo, bisogna saperlo fare a tempo e luogo, e la giustizia è questo che richiede: saperla rendere in qualunque momento, con prudenza e riflessione, mai con precipitazione!

E passiamo alla pubblicità, onorevole Ministro. Io non mi lamento e non ho accuse da muovere all'avvocato Augenti; l'avvocato Augenti, secondo la tesi che sosteneva alcune sere fa alla televisione il professor Carnelutti, avrebbe fatto il suo dovere, perchè l'avvocato Carnelutti dice che assistere un imputato è, soprattutto, fare opera di carità, anche quando è colpevole, anzi — egli dice — maggiormente quando è colpevole.

L'avvocato Augenti ha cercato di giovare al cliente che dovrà difendere. Lui non sa nulla, in sua coscienza, della colpevolezza o dell'innocenza; lui è obbligato, nell'incertezza, a sostenere l'innocenza del suo difeso.

Alla televisione, l'avvocato Augenti ha cercato di dimostrare che vi sono lacune o errori per cui egli si ritiene autorizzato a ritenere che il suo difeso sia innocente. Però, onorevole Ministro, non è questo l'argomento. Io dico chiaro, e lo dico anche forte, che la televisione non può considerare la Giustizia alla stregua degli olii rettificati o della pubblicità per i formaggi! La Giustizia è una cosa molto seria, e questo richiamo è bene che parta dal Parlamento! Lo ha detto, poco fa, mi pare, qualche collega, anche per quanto riguarda ogni altra forma di pubblicità degli atti giudiziari.

Gli atti giudiziari, onorevole Ministro, li deve conoscere soprattutto chi deve giudicare, chi deve richiedere pene talvolta severissime e chi queste pene deve infliggere. Agli altri deve interessare il fatto di cronaca obiettiva, spassionata e imparziale, ma non di più, non la penetrazione abusiva, arbitraria, illegale negli uffici giudiziari con ogni sistema, magari talvolta con la corruzione di persone incaricate di pubblici servizi così delicati e così carichi di conseguenze.

La stampa deve rispettare anch'essa i limiti perchè anche per la stampa la Giustizia deve essere considerata una cosa seria come per la televisione.

Non ho altro da dire: chiedo scusa se ho fatto osservazioni che siano eventualmente fuori luogo. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gramegna. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, il mio intervento non riguarda propriamente il bilancio della Giustizia ma il disegno di legge n. 1495 recante provvedimenti per il trattamento economico dei magistrati, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. Debbo dire subito che siamo favorevoli, nel merito, al contenuto del disegno di legge, e non da oggi. Ricordo che quando discutemmo ultimamente la legge sulla progressione di carriera dei magistrati abbiamo sostenuto che ad uguale funzione debba corrispondere uguale stipendio e questa nostra richiesta era ed è basata su una precisa disposizione costituzionale cioè sull'articolo 107 della Costituzione secondo il quale i magistrati si distinguono fra loro solamente per la diversità di funzioni cui sono destinati.

Allora questa tesi non trovò accoglimento: proveniva da questa parte e non la si ritene giusta. Prendiamo atto con soddisfazione che, con il disegno di legge cui mi riferisco, finalmente si riconosca la validità di un principio costituzionale, ciò che avrebbe dovuto essere fatto dal momento in cui la Costituzione è entrata in vigore. Non possiamo essere però d'accordo sulla disposizione del disegno di legge che riguarda la copertura della spesa che occorre per adempiere a quanto il disegno di legge vuol provvedere perchè l'articolo 7 del disegno di legge stabilisce che la spesa di 4 miliardi e 500 milioni, necessaria per far fronte al maggiore onere che deriverà all'applicazione del disegno di legge stesso, debba essere ricavata aumentando il costo della giustizia. Non siamo d'accordo perchè vi è un'altra precisa norma costituzionale che ne fa divieto. L'articolo 24 della nostra Costituzione stabilisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e quindi ogni cittadino ha il diritto...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Quel che segue è importante.

GRAMEGNA. Lo stavo dicendo: ogni cittadino ha questo diritto di difendere interessi suoi legittimi. Ora è evidente che se il Parlamento dovesse accogliere la norma contenuta nell'articolo 7, che poi si riporta ad un altro provvedimento di legge che verrà in discussione dinanzi al Senato, se noi andiamo a verificare il contenuto di questo altro disegno di legge, vediamo che la giustizia, oggi, è già cara e che non possibile da parte di tutti poter adire il magistrato, appunto perchè la giustizia costa troppo. Quando si vada a leggere il contenuto del disegno di legge 1495, a cui si riferisce quello in discussione vediamo che i 4 miliardi e 500 milioni necessari saranno ricavati, per la maggior parte, inasprendo quelle che sono le tasse di bollo e i depositi giudiziari.

MAGLIANO. Questa mattina in Commissione abbiamo eliminato questo punto.

GRAMEGNA. Questa mattina la Commissione di giustizia è stata chiamata ad esprimere un proprio parere consultivo sul disegno di legge n. 1495 e la Commissione si è espressa per il rigetto quasi completo, o perlomeno per il rigetto di quella parte del disegno di legge che si riferisce all'aumento del costo della giustizia.

Ora noi diciamo che quando passeremo a discutere il disegno di legge, se verrà da parte del Ministro competente la dichiarazione che quanto discusso questa mattina dalla Commissione di giustizia è stato accolto, noi daremo il nostro voto favorevole a tutto il disegno di legge. Nella ipotesi contraria, se cioè si dovesse insistere per l'applicazione integrale di tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1495, mentre voteremo a favore di tutti gli articoli contenuti nel disegno di legge n. 1495, che riflettono lo aumento di stipendio per i magistrati, voteremo contro il contenuto dell'articolo 7.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ragno. Ne ha facoltà.

RAGNO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo appassionato dibattito volge ormai alla fine ed è

evidente che, data l'ora tarda, mi si impone il dovere di essere telegrafico.

Debbo dire, onorevole Ministro, da oppositore obiettivo e leale, alieno da ogni prevenzione che è deviatrice della verità, che ella, in questo dibattito, si presenta con le carte perfettamente in regola, perchè ha mantenuto le promesse che aveva fatto in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Debbo però rilevare (e non potrei farne a meno) che lo sforzo da lei compiuto con slancio e specifica competenza per dare concreto inizio ad un radicale rinnovamento del delicato e assai importante settore della Giustizia, non è stato secondato, come avrebbe dovuto esserlo, dall'attuale Governo.

Fissato il criterio esatto di ispirare la riforma al rispetto dell'umanità e dell'eticità del diritto, ella ha indicato in cinque punti i capisaldi della nuova organizzazione della Giustizia: riforma dei codici, nuovo ordinamento giudiziario, rinnovamento edilizio, nuovo ordinamento carcerario, nuovo ordinamento professionale. Si osserva però che le somme stanziare in bilancio sono del tutto insufficienti per la realizzazione di sì vasta e completa opera, ove si consideri che i modesti aumenti iscritti in bilancio sono appena sufficienti — come bene osservava il relatore Caroli — per coprire le spese per il personale. Condivido la profonda amarezza del relatore per l'insufficienza dei fondi destinati al funzionamento della Giustizia, fondi che ella, nell'ansia e nel tormento di attuare la riforma, ha certamente richiesto, ma con esito negativo.

Ella, onorevole Ministro, fedele all'impegno assunto, ha presentato da molto tempo il disegno di legge riguardante le modifiche al Codice penale. Pare a me una perdita di tempo discutere i lineamenti di questa riforma, se è vero che ce ne occuperemo compiutamente quando il disegno di legge verrà (se verrà) all'esame del Senato. Sarebbe stato preferibile però utilizzare questi 18 mesi che sono trascorsi in un'inerzia che non si sa spiegare, per compiere un serio lavoro di raccolta organica e coordinata di tutte le norme a carattere penale in un unico testo, sì da poter dare un assetto definitivo all'importante materia.

Il grave inconveniente di una pletora di leggi e leggine a carattere penale, integrative o abrogative, contenenti norme diverse deve essere eliminato se si vuole evitare l'incertezza della norma, l'enorme difficoltà di individuarla per applicarla correttamente ai casi concreti che si presentano quotidianamente all'esame del magistrato. Verrà così facilitato il compito del difensore e quello del magistrato.

Come si spiega, onorevole Ministro, il ritardo, giustamente lamentato nell'appassionato intervento del caro collega Picchiotti, dell'esame di questo importante disegno di legge, che con i tempi che corrono potrà essere anche insabbiato? In questo frattempo si sarebbe potuto provvedere ad evitare lo insabbiamento per eventuali crisi, che purtroppo si profilano all'orizzonte e si potranno verificare. È evidente invece che se il Governo avesse voluto secondare l'approvazione di questo disegno di legge, esso sarebbe già stato discusso, perchè il Governo dispone della maggioranza necessaria per portarlo alla Camera e farlo approvare anche secondo i suoi criteri che io ritengo giusti.

Comunque io mi auguro che ella possa restare a quel posto che degnamente occupa e possa far valere la sua autorità per una sollecita discussione del progetto. Ma io penso che ella si prospettasse l'eventualità della mancata discussione del progetto per cause che a noi non sono note, perchè, a prescindere dalla riforma globale, ha presentato al Parlamento alcuni disegni di legge che sono andati in discussione. Se ella avesse avuto invece la certezza della discussione globale non ci sarebbe stato bisogno di anticipare la presentazione di questi provvedimenti, come la liberazione condizionale per gli ergastolani, la riparazione degli errori giudiziari, la rettifica del ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, l'aumento della competenza per valore dei pretori e dei conciliatori.

Ma, onorevole Ministro, secondo il mio modesto modo di vedere, il punto più importante che lei ha posto a fondamento della riforma è proprio quello dell'ordinamento giudiziario. Il problema è assai vecchio, è quasi secolare, ed è strano che i magistrati non siano riusciti a trovare un punto di in-

contro per mettersi d'accordo, il che significa che la materia è complessa e difficile. Spetta a lei, però, il merito di aver coraggiosamente e responsabilmente affrontato il problema per avviarlo a concreta soluzione. Abbiamo appreso con soddisfazione che ella ha inviato al Consiglio superiore della Magistratura un completo disegno di legge per il prescritto parere e mi auguro che il supremo consesso lo esprima al più presto.

Tuttavia, ella, onorevole Ministro, prevedendo ancora una volta un ritardo nell'iter necessario per l'approvazione del suo piano, ha tempestivamente presentato ai due rami del Parlamento tre importanti disegni di legge: quello per le promozioni a magistrato di Appello e di Cassazione, quello per l'aumento dell'organico dei magistrati ed infine quello per il trattamento economico degli stessi magistrati. Con il primo disegno di legge si è provveduto ad assicurare la progressione della carriera, ad evitare l'appiattimento, a mettere i migliori nella condizione di poter raggiungere funzioni superiori in breve volgere di tempo. Di fondamentale importanza è l'impegno che ella ha assunto, onorevole Ministro, su un ordine del giorno presentato dal collega Nencioni e da me, di corrispondere ai magistrati dichiarati promuovibili il trattamento economico della funzione superiore che, per mancanza di posti, non riescono ad esercitare. L'accettazione di questo ordine del giorno è stata accolta con molta soddisfazione da tutta la Magistratura.

Con l'aumento dell'organico e con l'adeguamento del trattamento economico i magistrati avranno il tempo materiale e la serenità necessaria per poter espletare con generale soddisfazione l'altissima funzione di rendere imparzialmente giustizia a tutti i cittadini in clima di assoluta indipendenza.

Era auspicabile che i primi due disegni di legge, che hanno dato luogo a tante e tanto vivaci discussioni, fossero stati approvati prima della discussione di questo bilancio, in modo da far cessare tutte le discussioni fra i magistrati, e da evitare una grande agitazione che tuttora permane con discapito della reputazione della Magistratura e con deleteri riflessi sull'andamento della giusti-

zia. Debbo pensare che se il Governo e la maggioranza di cui esso dispone lo avessero voluto, l'approvazione si sarebbe avuta con vantaggio per tutti.

Ma, malgrado tutto, sembrano a me eccessive le critiche talvolta aspre che si vanno facendo alla Magistratura nel suo complesso. Affermo che in ogni tempo, e specie nei momenti di maggiore tristezza per la vita nazionale, la Magistratura è stata all'altezza del suo compito, ha saputo mantenere la sua indipendenza, non è venuta a transazioni con la sua coscienza, ha reso giustizia ai cittadini sottoposti al suo giudizio, ha risparmiato tanti innocenti ed ha restituito la pace e la serenità in tante famiglie. Non bisogna dimenticare che per tanti lustri la Magistratura, malgrado l'enorme aumento della popolazione e il progresso economico-sociale che ha moltiplicato i rapporti giuridici tra i cittadini e tra questi e lo Stato, malgrado l'assoluta inadeguatezza dei mezzi e lo scarso trattamento economico, con alto spirito di abnegazione e sottoponendosi a dura fatica, è riuscita ad assolvere il suo compito nel miglior modo possibile, soffrendo in silenzio, senza rinunciare, malgrado accertate ristrettezze finanziarie, a quell'esteriore dignità necessaria per chi esercita la divina funzione di giudicare il prossimo suo.

È vero, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, che nella Magistratura, come in tutti gli altri consessi, vi sono delle deficienze che non sono imputabili ai magistrati, ma fatti scandalosi da cui si possa desumere che ci sia stato un solo episodio di corruzione io, che faccio l'avvocato ormai da 40 anni, non ne conosco. Le deficienze marginali, quindi, non possono essere valutate per sminuire la importanza e il valore della Magistratura italiana.

Si affaccia alla mia mente la nobile figura di un giudice scomparso, Salvatore Scibilia, che fu pretore a Santa Teresa e giudice al Tribunale di Messina. Costui tornò dalla guerra, trovò la casa danneggiata; tutto gli era stato rubato. Non aveva indumenti invernali, e l'abbiamo visto, intirizzito dal freddo, venire alla Pretura a compiere scrupolosamente il suo dovere. L'abbiamo visto vivere col solo stipendio e mantenere 4 figli, egli

che era malandato in salute. Morì nella miseria, ma rappresenta veramente un fulgido esempio di magistrato.

Ho voluto citare questo caso per documentare di che cosa siano capaci uomini che hanno fatto della giustizia un apostolato.

Per tonificare la Magistratura è necessario operare una rigorosa selezione tra i giovani che aspirano a diventare magistrati. Essi devono possedere i requisiti essenziali della salda preparazione giuridica, dell'irreprensibile moralità, dell'indipendenza del carattere. Forse sarebbe opportuno, superato il concorso, ammetterli a frequentare gratuitamente per non meno di un biennio uno speciale corso di addestramento e di perfezionamento affidato a maestri del diritto e ad alti magistrati di larga esperienza. Comunque è necessario che, nominati uditori e poi aggiunti giudiziari, non vengano, dopo un breve periodo di discutibile ed inutile tirocinio, ammessi ad esercitare le funzioni di pretore. Quali che siano le loro doti, essi finiscono per smarrirsi e scoraggiarsi; soli, senza il consiglio di nessuno, inesperti dei servizi giudiziari, finiscono per trovarsi in gravi difficoltà, con perdita di prestigio per loro e per la giustizia.

Questi giovani debbono, per un certo tempo, far parte dei collegi del Tribunale ove possono affinare la loro preparazione e quindi acquistare maggiore esperienza. Soltanto in seguito si può pensare ad affidare loro la reggenza di una Pretura, che implica una maggiore responsabilità.

A proposito delle Preture, ritengo che i vice pretori onorari abbiano fatto il loro tempo e convenga sopprimerli. Il sistema di reclutamento è necessariamente difettoso perchè si deve ricorrere ad avvocati che risiedono nel capoluogo del mandamento. Costoro esercitano la professione e sono spesso anche degli esponenti politici. Nel piccolo ambiente si dà credito a delle dicerie secondo le quali costoro, ravvicinati come sono al pretore, possono trarre benefici diretti ed indiretti nell'esercizio della professione forense a discapito degli altri avvocati.

Con l'aumento dell'organico, che sarà approvato, sarà necessario aggiungere nelle Preture più oberate un altro magistrato; in

tal caso, nelle eventuali assenze che si verificassero nelle Preture di minor importanza, si potrà provvedere mandando in missione qualcuno di questi magistrati.

Credo inoltre che sia da rivedere completamente l'istituto del conciliatore. Se si vuole aumentare la competenza, bisogna cercare delle persone che abbiano una certa dimestichezza con il diritto, una certa cultura ed intelligenza. Oggi purtroppo in molti paesi, specialmente di montagna, ci sono conciliatori che sono analfabeti e debbono ricorrere a qualcuno che scriva le sentenze, il che è assolutamente intollerabile.

Approvato l'aumento dell'organico dei magistrati, occorre senz'altro approvare il progetto di legge di revisione delle piante organiche del personale delle cancellerie e dei segretariati, di cui occorre accogliere le giuste richieste, onde evitare dannose agitazioni, che si risolvono in gravissimo danno. Come bisogna pensare ai dattilografi giudiziari, i quali oggi si trovano in una condizione deplorabile, perchè mancano del necessario per poter vivere. Soltanto così saranno riordinati gli uffici giudiziari, sì da rendere possibile il regolare andamento della giustizia.

A proposito di uffici giudiziari, sono elencate nella relazione le assegnazioni di attrezzature per l'ammodernamento di essi. Debbo dare atto al signor Ministro che è stato fatto parecchio; ma non basta. Bisogna provvedere all'ammodernamento di tutti gli uffici, provvedere soprattutto alla registrazione meccanica di tutte le dichiarazioni rese in giudizio, sì da evitare false e pericolose interpretazioni.

In buona sostanza, bisogna operare perchè la giustizia abbia un corso più celere. Occorre poi rimuovere vecchie carceri inadatte allo scopo e che si trovano site in centri abitati, con grave pregiudizio per la popolazione; bisogna riordinare le carceri mandamentali che sono in posti talune volte malsicuri e dal punto di vista igienico lasciano molto a desiderare. Io proporrei che per ogni gruppo di mandamenti si costituisca un carcere che sia attrezzato modernamente, che abbia tutti i servizi igienici e possa servire anche per l'espiazione di piccole pene residue, in maniera da decongestionare le carceri giudi-

ziarie di città, che alcune volte non sono capaci di contenere i detenuti.

Restano da risolvere altri problemi meno importanti. Io formulo l'augurio, onorevole Ministro, che ella porti a compimento la sua riforma nell'interesse della giustizia e dei cittadini, per un migliore avvenire del nostro Paese, la cui millenaria civiltà richiede che la giustizia sia degna delle sue nobili tradizioni. (*Applausi dalla destra e dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbono essere svolti alcuni ordini del giorno.

Si dia lettura dei due ordini del giorno del senatore Marazzita.

RUSSO, Segretario:

« Il Senato,

constatato lo stato pietoso in cui versa l'edilizia carceraria in Calabria;

ritenuto in particolare che da oltre 15 anni si attende la definizione della pratica che riguarda la costruzione delle Carceri di Palmi (Reggio Calabria) e non possono sfuggire al competente Ministero i disagi, gli inconvenienti e i danni che colpiscono la popolazione carceraria, le famiglie e gli stessi organi giudiziari;

considerato che Palmi è uno dei centri più importanti per numero di processi penali e quindi ha assoluto bisogno della propria città carceraria, attorno alla quale è d'uopo riattivare il Carcere di Taurianova e rendere più umane le Carceri di Oppido Mamertina e Laureana di Borrello,

impegna il Governo a voler risolvere il problema dell'edilizia carceraria nella circoscrizione di Palmi con la urgenza del caso »;

« Il Senato,

constatato che, in attesa di vedere realizzata la riforma del Codice penale e di procedura penale, si rende quanto mai doveroso rivedere l'istituto della recidiva per le gravi incongruenze che quotidianamente si os-

servano dall'applicazione concreta della pena,

fa voti perchè possa al più presto essere predisposto un disegno di legge che contempli sostanziali modifiche agli articoli 99 e seguenti del Codice penale ».

PRESIDENTE. Il senatore Marazzita ha facoltà di svolgere questi ordini del giorno.

MARAZZITA. Parlerò brevemente, anzi brevissimamente, al superlativo, per quanto concerne la costruzione del carcere di Palmi e, più che della costruzione del carcere di Palmi, parlerò della situazione generale, che è abbastanza penosa, della edilizia carceraria in Calabria e nella provincia di Reggio Calabria.

Devo richiamarmi a dei precedenti. Palmi, è risaputo, ha un triste privilegio, cioè un Tribunale molto importante per il numero di processi penali, molti dei quali sono per omicidi, che vi si discutono. Si tratta di una zona, per così dire, molto calda, dove si fanno processi a ripetizione, dove la Corte d'assise funziona quasi permanentemente.

Ora, noi abbiamo un carcere — che del carcere ha soltanto il nome — che è sito nel centro dell'abitato. Un vecchio progetto per la costruzione di un nuovo carcere moderno, di cui si parla fin da quindici anni a questa parte, non è stato ancora messo in esecuzione, anzi pare che sia ancora da farsi tale progetto, perchè un comitato di architetti non ha portato avanti la progettazione relativa, in via definitiva.

È di tutta evidenza che Palmi deve avere il suo carcere, perchè la mancanza di esso danneggia sensibilmente la popolazione carceraria; infatti, appena arrestati, i detenuti devono essere immediatamente interrogati e trasferiti altrove. I nostri detenuti girano, fin dal primo giorno della loro carcerazione, per tutte le carceri d'Italia, in Sicilia, in Campania, nelle Puglie, in Lucania; per poter conferire con i propri difensori e con i propri familiari, devono attendere mesi e, talvolta, anche degli anni. La mancanza di questo carcere danneggia anche la stessa Magistratura; in sostanza, qualche volta, i

giudici, per poter eseguire confronti o altre incombenze giudiziarie, devono attendere mesi perchè questi detenuti giungano nel carcere dove si trova la sede giudiziaria.

Credo, pertanto, che sia indispensabile che alla costruzione di questo benedetto — anzi maledetto! — carcere si provveda con urgenza!

Lo stesso dicasi per la riattivazione del carcere di Taurianova e per una sede degna alle carceri mandamentali.

Per quanto concerne il secondo ordine del giorno, la riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale è di là da venire: se ne parla, ma chissà quando verrà! Non vorrei che facesse il paio con la riforma agraria, che sembrava, ad un certo momento, già fatta e varata, e poi non se n'è parlato più!

Dunque, sarà un fatto compiuto da qui a qualche anno, o da qui a qualche mese; si sente parlare di questa riforma del Codice penale e, naturalmente, l'attendiamo con tanta ansia, ma a me preme rimarcare che devono essere presi provvedimenti per lo meno interlocutori. Mi riferisco all'istituto della recidiva.

La recidiva prevista dall'articolo 99 del Codice penale crea le situazioni più imbarazzanti e drammatiche, talvolta, per gli stessi magistrati!

Il recidivo, secondo le disposizioni dell'articolo 99, deve avere un aumento di pena che arriva anche, per l'ultima parte, dalla metà ai due terzi. È evidente che questo è un aggravamento di pena che è, vorrei dire, poco umano, perchè è un volersi accanire contro il recidivo; e se io mi riferisco — come vecchio avvocato, e come avvocato vecchio — a quella che è la vita nel Mezzogiorno, nella Calabria, nella mia città di Palmi, devo dire che questi recidivi non sono poi, davvero, tutto il malseme d'Adamo! Si deve tener conto anche, specialmente per noi, che ci sono delle condizioni che devono essere valutate umanamente. In Calabria siamo caldi, siamo delle teste calde, c'è una maggiore esuberanza, si è portati molto più facilmente che altrove — bisogna riconoscerlo — alla violenza; ma ci sono anche le condizioni che vanno valutate! C'è una ignoranza maggiore che non nelle altre Regioni, ci sono le situa-

zioni che si trascinano da anni, c'è una specie di schiavitù feudale per cui è difficile che in Calabria — o se non è difficile per lo meno è raro — ci siano dei giovani che non abbiano riportato qualche condanna, perchè basta aver preso un po' di legna al proprietario x per riportare una condanna. Ora, queste condanne, che sono state già scontate, perchè debbono giocare ancora per aggravare enormemente, e vorrei dire disumanamente, la pena? A volte il magistrato, valutando le circostanze di un omicidio, arriva alla conclusione che basterebbero 18 anni per punire il delitto, ma deve automaticamente, per l'articolo 99, aumentare la pena almeno della metà, cioè la deve portare a 27 anni, al limite della pena massima. Perchè vincolare il giudice del merito ad aumenti che a volte possono divenire sproporzionati, mentre invece si può affidare la soluzione del caso concreto alla discrezionalità del magistrato?

A me pare che tutte queste incongruenze possano determinare il Governo a rivedere l'istituto dell'articolo 99 e seguenti del Codice penale, e confido che per lo meno si voglia accogliere il mio ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori Busoni e Picchiotti.

RUSO, *Segretario:*

« Il Senato,

rilevato che, fra i vecchi edifici carcerari da sostituire o modificare, quello del Mastio di Volterra è forse il peggiore e che, dato che trattasi di monumento nazionale, non è modificabile nella struttura che dovrebbe consentire almeno aria sufficiente al detenuto,

invita il Governo ad esaminare la possibilità di evacuarlo dei carcerati e lasciarlo alla Città, che potrebbe più opportunamente utilizzarlo quale elemento di attrazione turistica ».

PRESIDENTE. Il senatore Busoni ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

BUSONI. Onorevole Ministro, l'ordine del giorno che ho presentato unitamente al collega Picchiotti si riallaccia all'interrogazione presentata, con le stesse firme, l'11 aprile di quest'anno dopo una mia visita al penitenziario di Volterra, interrogazione non ancora giunta all'onore della discussione.

Il collega Picchiotti, nel suo intervento di ieri, ha accennato, parlando dell'edilizia carceraria, alle condizioni in cui debbono vivere i detenuti in molti stabilimenti di pena e ha indicato come esempio quelli di Porto Azzurro e di Volterra. Ebbene, io che li ho visitati ambedue, credo tuttavia che quello di Volterra sia peggiore ancora di quello dell'ex Porto Longone. Ho potuto vedere, nell'aprile scorso, che lavori di miglioramento vi erano stati eseguiti ed altri erano in corso a cura del Ministero, ma mi sono anche reso conto che si tratta di soldi sprecati perchè nessuna miglioria potrà mettere in grado quel tetto ambiente di poter far usufruire i carcerati, che debbono vivere in cella, dei servizi igienici e tantomeno dell'aria sufficiente. A parte il fatto che per ovviare a ciò si dovrebbe affrontare una spesa tale da far preferire di ricostruire a nuovo altrove il carcere. Il Mastio di Volterra, come è noto, è monumento nazionale e quindi intoccabile nelle sue strutture essenziali. Ebbene, vi sono finestre di celle che non possono chiamarsi tali perchè sono aperture circolari piccole, quali erano richieste per le necessità di difesa in tutti i vecchi castelli, e debbono rimanere tali perchè altrimenti l'integrità dell'architettura ne sarebbe alterata.

L'area della maggior parte delle celle è di quattro metri per 2,05 e in tale spazio debbono vivere, durante le ore del giorno, perchè la notte tornano ad essere isolati, tre carcerati, sicchè si può dire che non si tratti di condannati al carcere ma di condannati ad una lenta asfissia. Alcuni di coloro che vi sono rinchiusi si sono ridotti all'esasperazione proprio a causa delle condizioni nelle quali debbono vegetare, più che vivere, e me ne è testimone il Pretore di Volterra che mi accompagnò in parte nella visita e mi disse che, frequentando lo stabilimento penale a motivo delle sue funzioni, si trovava sovente di fronte a casi di esasperazione simili a quelli cui abbiamo assistito.

Si impone perciò che il Mastio di Volterra non sia più oltre adibito a penitenziario e, oltre che per motivi di civiltà e di umanità, credo d'altra parte che mantenere il Mastio di Volterra come penitenziario non sia neppure economicamente conveniente. Vi trovai il 7 aprile 218 carcerati di cui 120 adibiti a lavori vari. Complessivamente può contenere 250 carcerati. Ebbene, data la sua conformazione strutturale, per ragioni di sicurezza, deve avere permanentemente non meno di 115 agenti con 6 sottocapi e un maresciallo, oltre 40 carcerati addetti ai servizi, scopini, scrivani, eccetera. Mi sembra sia perciò, obiettivamente, inopportuno mantenere un penitenziario in un ambiente che esige quasi un guardiano per ogni detenuto.

Anche nel passato il problema si era presentato all'opinione pubblica e c'era una certa ostilità alla proposta di abolire il reclusorio tra la popolazione volterrana: si aveva l'impressione che il reclusorio servisse a creare un certo traffico passibile di dare un contributo anche economico alla cittadina, e fu offerto a suo tempo al Ministero un edificio da parte dell'Amministrazione locale, il grande edificio diviso in due padiglioni dell'ex colonia agricola del manicomio, alla Tignamica, edificio che avrebbe potuto essere adattato a penitenziario. Oggi le autorità e la popolazione di Volterra sono incondizionatamente favorevoli all'abolizione del penitenziario perchè si sono convinti che il Mastio potrebbe meglio servire alla vecchia città, già centro di civiltà etrusca, come attrazione turistica, perchè molti turisti restano delusi di non poterlo visitare.

Alle vestigia etrusche, ai musei, al teatro romano, alle colonne del vecchio tempio, alla zona archeologica romana tuttora da continuare ad esplorare, si aggiungerebbe il Mastio che con la sua torre ed i suoi camminamenti di ronda servirebbe anche a far meglio ammirare il magnifico panorama e l'incomparabile paesaggio che si gode di lassu. Il Mastio potrebbe diventare un importantissimo elemento storico ed artistico capace di invogliare a visitare Volterra un numero sempre crescente di italiani e stranieri, mentre i carcerati verrebbero ad essere liberati da un aggravamento di pena dovuto alla inospitalità degli ambienti.

Gli ambienti del Mastio potrebbero essere usati come sede di museo ed il magnifico acustico cortile potrebbe servire per concerti, rappresentazioni teatrali e feste. Quindi dalla abolizione della casa di pena trarrebbero giovamento i volterrani, per tutti i motivi che ho succintamente esposto. Per questo ci siamo indotti a presentare l'ordine del giorno che confidiamo sarà accolto da lei, onorevole Ministro, e sarà confortato dalla approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due ordini del giorno del senatore Boccassi.

RUSSO, Segretario:

« Il Senato,

constatato che l'articolo 123 del Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena approvato con regio decreto-legge 28 giugno 1931, n. 787, stabilisce l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia, superstiti e per la tubercolosi per i detenuti che lavorano per conto dello Stato e dei privati, quando il loro lavoro sia retribuito;

rilevata l'arbitraria disposizione presa dal Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. nel 1939-1940 che esclude dalla assicurazione per la tubercolosi i detenuti assegnati ad attività lavorativa per conto dello Stato e dei privati;

considerate le gravi conseguenze della mancata assicurazione, non soltanto per i detenuti, ma anche per i loro familiari, in quanto li priva della possibilità di essere assistiti dall'I.N.P.S. quali assicurati indiretti nel caso si ammalino di tbc,

invita il Ministro di grazia e giustizia a voler prendere adeguati provvedimenti d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale e col Ministero della sanità »;

« Il Senato,

rilevato che la legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni, esige che l'assicurato contro la tbc, oltre ai requisiti assicurativi, deve essere ricoverato in luogo di cura e deve poter essere controllato in qualsiasi momento dall'Istituto assicuratore,

invita il Ministro di grazia e giustizia a voler disporre in merito, mediante un prov-

vedimento preso di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'interno, che estenda i benefici delle prestazioni in regime assicurativo ai detenuti tbc assicurati che ne abbiano bisogno, ed i benefici delle prestazioni economiche ai familiari, tenendo presente che l'onere dell'assistenza ai tbc nelle carceri sarà sostenuto dall'I.N.P.S., preposto per legge ».

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha facoltà di svolgere questi ordini del giorno.

B O C C A S S I. Onorevole Ministro, i miei due ordini del giorno si riallacciano anch'essi a due interrogazioni che io ho presentato con richiesta di risposta scritta, risposta che ancora non è pervenuta.

Il primo ordine del giorno concerne la estensione dei provvedimenti già previsti dalla legge odierna sulla tubercolosi ai carcerati, di concerto questo con i Ministeri della sanità pubblica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.

L'altro ordine del giorno concerne invece l'esigenza di rendere valida la legge già esistente, la legge n. 1827, cioè di estendere la protezione assicurativa a tutti quei detenuti che lavorano per conto dello Stato o per conto di privati, ed anche questo dovrebbe avvenire di concerto con gli altri Ministeri interessati. A questo proposito va rilevato che l'onere in questo caso sarebbe a carico dell'Istituto di previdenza sociale.

Se mi permette, onorevole Ministro, le rammento che l'Istituto della previdenza sociale al suo Ministero, e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha chiesto che questo annoso problema venisse risolto; ma ancora, fino ad oggi, nulla è stato fatto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori Leone e Gianquinto.

R U S S O, Segretario:

« Il Senato,

considerato che gli unici dipendenti dello Stato che non godono del riposo settima-

nale e delle ferie annuali sono gli agenti di custodia degli istituti di pena,

invita il Governo a provvedere affinché questi benemeriti funzionari possano godere, al pari di tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, del meritato riposo settimanale ed annuale ».

PRESIDENTE. Il senatore Leone ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

LEONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, l'ordine del giorno si illustra da sè. Abbiamo parlato di carceri, di carcerati ma ci siamo dimenticati dei poveri agenti di custodia che finiscono poi praticamente col fare la vita degli stessi reclusi. Ebbene, tra tutti gli impiegati dello Stato sono proprio costoro i soli che non usufruiscono neanche del riposo settimanale e tanto meno di quello annuale.

È una richiesta questa che a noi fanno in tutti gli istituti di pena questi egregi funzionari che rappresentano veramente una categoria martire del dovere.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il riposo settimanale è stato concesso.

LEONE. Ma non le ferie annuali e queste sono ancora più necessarie, anche per disintossicarsi; giacchè sui loro visi si vede purtroppo quella famosa patina carceraria che noi conosciamo, e che dipende dalla mancanza di luce e di moto. È una cosa che bisogna constatare *de visu*, per poterla valutare pienamente.

L'estrema sensibilità del Ministro di grazia e giustizia è tale che egli accoglierà la mia istanza, fondata veramente su una realtà davvero penosa.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Barbaro.

RUSSO, *Segretario*:

« Il Senato,

ricordando — ed esplicitamente ad esso richiamandosi — l'ordine del giorno del senatore Priolo riguardante il medesimo, annoso problema, e approvato alla unanimità

dal Senato il 24 aprile 1952 (Atti Parlamentari della I Legislatura, pagina 32804), dopo una esplicita e favorevole dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia del tempo, onorevole Zoli;

rilevando e facendo presente, come un preciso voto del genere non possa non essere tenuto nel debito conto, senza grave offesa e danno rilevante per il prestigio stesso del Parlamento e, nella fattispecie, di questa altissima Assemblea;

tenendo presente la dichiarazione fatta nella seduta del 19 giugno 1959 per un analogo ordine del giorno dell'onorevole ministro Gonella, nella quale si affermava che " il Governo è favorevole a tale ordine del giorno del senatore Barbaro, accettandolo (sia pure) come raccomandazione ";

tenendo altresì presente la dichiarazione ancora più esplicita fatta nella seduta del 1° giugno 1960 sullo stesso argomento sempre dall'onorevole ministro Gonella,

impegna ancora una volta il Governo a voler con la massima urgenza procedere alla aggregazione dei Tribunali di Locri e di Palmi alla Sezione di Corte di appello di Reggio Calabria, vivamente e ansiosamente attesa da tutta la popolazione interessata, e da tutti i 97 Comuni della Provincia ».

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

BARBARO. Il mio ordine del giorno è stato svolto, sia pure sotto forma diversa, già in altri due bilanci, e quindi non avrebbe bisogno di una parola di illustrazione, anche perchè la richiesta è confortata da numerose argomentazioni, che nella prima stesura dell'ordine del giorno erano sintetizzate in 8 o 9 punti diversi. L'onorevole Ministro conosce perfettamente la situazione, e l'unica cosa che posso chiedere è che questo problema venga risolto, perchè si è atteso troppo! Infatti sono 9 anni e mezzo che attendiamo, 9 anni e mezzo fa avendo il Senato, nella seduta del 24 aprile 1952, approvato all'unanimità un ordine del giorno del senatore Priolo per la creazione di quella Corte di Reggio, o perlomeno per l'aggregazione dei Tribunali di Locri e di Palmi alla Sezione della

Corte di appello di Reggio, l'unica in tutta Italia che si trovi in queste condizioni, come ieri ebbe ad affermare ancora, con la sua autorità, anche il senatore onorevole Romano.

In tempi successivi l'onorevole Ministro, così profondo conoscitore dei problemi giudiziari, di così vasta cultura filosofica e giuridica e tanto squisitamente gentile e solerte anche nell'accogliere le richieste, che noi legittimamente presentiamo, nella seduta del 19 giugno 1959, si compiacque di accettare, in linea di massima, la richiesta; successivamente ancora, e precisamente nella seduta del 1° giugno 1960, con un'altra ancora più esplicita dichiarazione, (della quale gli sono grato) confermò l'impegno!

Ed allora, onorevoli senatori, non c'è che da attendersi l'attuazione di questo impegno, perchè non si può aspettare più oltre! È inutile che mi attardi sugli argomenti, che giustificano in pieno questa richiesta; li ho trattati in altre occasioni e non voglio ripeterli. Chi lo creda, può prenderne visione negli atti parlamentari. Si tratta in questo caso soltanto di una Sezione d'appello, alla quale bisogna aggregare delle circoscrizioni territoriali, che dividono, caso unico, ripeto, in Italia, la provincia di Reggio in due parti, il che si riflette dannosamente su molte situazioni amministrative e anche elettorali! Non c'è in Italia un altro caso analogo: gradirei che qualcuno mi smentisse, ma sono sicuro che nessuno può farlo!

Ora, quando si dovette costituire, non la Sezione, ma la Corte di appello di Caltanissetta per merito dell'onorevole Scelba; quando si dovette creare, non la Sezione, ma la Corte d'appello di Potenza, per merito dell'onorevole Cerabona; quando si dovette creare la Corte d'appello, e non la Sezione, di Lecce, per merito dell'onorevole Grassi; e quando infine si dovette creare — per concludere l'elencazione — la Corte, non la Sezione, di appello di Trento, per merito dell'onorevole De Gasperi, tutto si fece molto rapidamente e tutto andò liscio, e soprattutto non si attesero 9 anni e mezzo per realizzare un autentico e indiscutibile atto di giustizia!

Ora io confido troppo nel senso di giustizia del Ministro della giustizia, onorevole Go-

nella, per poter ammettere che il Ministero della giustizia si assuma la responsabilità di una ingiustizia simile, che sarebbe davvero intollerabile!

P R E S I D E N T E. Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori Mammucari e Gramegna.

R U S S O, *Segretario*:

« Il Senato,

considerata la necessità di rendere più celeri le trattazioni, in sede giuridica in tutte le istanze, delle vertenze sindacali, che si accumulano nelle cancellerie delle Preture e dei Tribunali, a migliaia, nelle città capoluogo di provincia;

tenuto presente che l'attuale lentezza nella trattazione di tali vertenze pregiudica fortemente l'interesse dei lavoratori, i quali sono indotti a rinunciare a una parte considerevole del loro avere, accettando la corresponsione solo di una parte del dovuto dall'imprenditore, attraverso un compromesso conciliativo;

ravvisata l'esigenza di imporre il rispetto della legge a quegli imprenditori, che si rendono responsabili di evasioni dei contratti di lavoro e delle leggi sociali, arrecando danno economico e pregiudicando la stessa incolumità fisica e la vita dei lavoratori,

invita il Ministro a disporre affinché siano aumentati gli organici dei giudici addetti alle Sezioni lavoro nelle varie istanze giuridiche ».

P R E S I D E N T E. Poichè i senatori Mammucari e Gramegna non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo ordine del giorno.

Gli ordini del giorno sono esauriti.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per la discussione del disegno di legge n. 510

B O C C A S S I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O C C A S S I. Signor Presidente, fin dal luglio del 1959 io e il collega Terracini

abbiamo presentato il disegno di legge numero 510, concernente la regolamentazione dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, riguardante l'esercizio delle arti consiliari e delle professioni sanitarie. Prego pertanto la Presidenza, anche a nome del senatore Terracini, di porre tale disegno di legge, a norma di Regolamento, all'ordine del giorno del Senato.

P R E S I D E N T E . Bisognerà innanzitutto consultare la Commissione competente. Si rivolga al Presidente della Commissione.

B O C C A S S I . Sono parecchi mesi che ci rivolgiamo al Presidente della Commissione, ma è stato inutile. È proprio per questo che mi sono rivolto alla sua autorità, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . La Presidenza terrà conto della sua richiesta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

R U S S O , Segretario :

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ravvisi opportuno rivedere il provvedimento di soppressione della sezione staccata dell'Istituto tecnico Paolo Savi di Viterbo, funzionante a Montefiascone dall'anno scolastico 1959-60.

Dopo la regolare riapertura dell'anno scolastico 1961-62, la sezione con il corso geometri veniva infatti chiusa, nonostante il disagio che tale provvedimento recava agli allievi ed alle loro famiglie (2617).

ANGELILLI

Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere se rispondano a verità le notizie sulle scandalose limitazioni della libertà di movimento in Italia dell'astronauta sovietico Yuri Gagarin, ufficialmente invitato a Torino, Genova e Firenze dal Comita-

to organizzatore della Mostra « Italia '61 » e dalle rispettive Autorità cittadine, sì da indurre il Governo sovietico a chiedere di cancellare all'ultimo momento il viaggio,

e quali misure intendano prendere senza indugio per rimediare a questo atto di inammissibile e meschina intolleranza, che compromette il buon nome del popolo italiano di fronte al mondo scientifico e all'opinione pubblica internazionale (2618).

DONINI

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 12 ottobre 1961

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi, in seduta pubblica, domani giovedì 12 ottobre, alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (1662) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (1495-Urgenza).

2. Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni (1439).

3. Revisione dei films e dei lavori teatrali (478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari